

Regolamento della cassa dell'Asga Pensionskasse Genossenschaft

valido dal 1° gennaio 2026

In caso di discrepanze tra la versione tedesca e la versione tradotta del regolamento, fa fede la versione in lingua tedesca.

A.	Disposizioni generali.....	5
Art. 1	Basi.....	5
Art. 2	Affiliazione	5
Art. 3	Commissione di previdenza del personale del socio	5
Art. 4	Regolamento.....	5
Art. 5	Fondo di garanzia LPP (Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP OFG)	5
B.	Obbligo di assicurazione	5
Art. 6	Obbligo di assicurazione/eccezioni	5
Art. 7	Inizio dell'obbligo di assicurazione	6
Art. 8	Iscrizione e mutazioni	6
Art. 9	Inizio della copertura assicurativa	7
Art. 10	Informazione delle persone assicurate	7
Art. 11	Fine dell'affiliazione	8
Art. 12	Età di riferimento	8
Art. 12a	Uscita dall'assicurazione successiva al compimento del 58° anno d'età	9
Art. 12b	Continuazione facoltativa della previdenza per la vecchiaia da parte di dipendenti con pensionamento flessibile o con modello di prepensionamento	11
C.	Contributi/Salario annuo determinante/Salario assicurato	11
Art. 13	Durata dell'obbligo di contribuzione.....	11
Art. 14	Importo dei contributi e delle spese	12
Art. 15	Pagamenti dei contributi e somme di riscatto	12
Art. 16	Salario annuo determinante/salario assicurato.....	14
Art. 17	Avere di vecchiaia	15
D.	Prestazioni assicurative	16
Art. 18	Panoramica delle prestazioni assicurative	16
I.	Prestazioni di vecchiaia.....	16
Art. 19	Rendita di vecchiaia e rendita di vecchiaia per invalidi.....	16
Art. 20	Capitale di vecchiaia.....	17
Art. 21	Rendita per figli di persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia/rendita di vecchiaia per invalidi	17
II.	Prestazioni per superstiti (in seguito a malattia o infortunio)	17
Art. 22	Requisiti per le rendite per superstiti	17
Art. 23	Rendita per partner.....	18
Art. 23a	Rendita per coniugi divorziati	19

Art. 24	Capitale in caso di decesso.....	19
Art. 24a	Capitale in caso di decesso in caso di procedimento di divorzio in corso.....	20
Art. 24b	Rendita di vecchiaia e di vecchiaia per invalidi con protezione del capitale quinquennale	20
Art. 25	Rendita per orfani	20
III.	Prestazioni d'invalidità (in seguito a malattia o infortunio).....	21
Art. 26	Rendita d'invalidità	21
Art. 27	Rendita per figli d'invalido	22
Art. 28	Esonero dal pagamento dei contributi/continuazione della previdenza contro i rischi e per la vecchiaia	22
IV.	Disposizioni comuni	23
Art. 29	Acquisizione del diritto/Prestazione anticipata/Versamento delle prestazioni.....	23
Art. 30	Rimborso/Compensazione.....	23
Art. 31	Pagamento di prestazioni arretrate/Prescrizione	24
Art. 32	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	24
Art. 33	Rapporto con altre assicurazioni/Riduzione delle prestazioni	24
E.	Anticipata cessazione del rapporto di lavoro	25
Art. 34	Prestazione d'uscita (legge sul libero passaggio)	25
Art. 35	Prolungamento della copertura	26
F.	Disposizioni per la previdenza complementare.....	26
Art. 36	Campo di applicazione	26
Art. 37	Assicurazione	26
Art. 38	Contributi e somme di riscatto	27
Art. 39	Riduzione della rendita per partner in casi particolari.....	27
Art. 40	Somma in caso di decesso (copertura supplementare)	28
Art. 41	Capitale supplementare in caso di decesso (dai riscatti)	28
Art. 42	Rapporto con altre assicurazioni.....	28
Art. 43	Prolungamento della copertura	29
Art. 44	Ulteriori deroghe alla previdenza di base	29
G.	Disposizioni finali	29
Art. 45	Protezione dei dati	29
Art. 46	Obbligo d'informazione e di notifica.....	29
Art. 47	Partecipazione alle eccedenze	30
Art. 48	Incedibilità.....	30
Art. 49	Promozione della proprietà d'abitazioni.....	30
Art. 50	Trasferimento di una prestazione di libero passaggio, di una rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi in caso di divorzio	30

Art. 51	Equilibrio finanziario/Copertura insufficiente.....	31
Art. 52	Risoluzione del contratto di affiliazione.....	31
Art. 53	Valuta	32
Art. 54	Controversie.....	32
Art. 55	Lacune nel regolamento/modifica del regolamento.....	32
Art. 56	Disposizioni transitorie.....	32
Entrata in vigore		33
Allegato al Regolamento della cassa.....		34
1.	Importo dei contributi (art. 14).....	34
2.	Soglia d'entrata/Salario annuo determinante/Salario assicurato	34
3.	Tassi di conversione in percentuale dell'avere di vecchiaia	34
Termini/Abbreviazioni.....		35

A. Disposizioni generali

Art. 1 Basi

1. Il presente Regolamento della cassa si basa sulla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità LPP e le relative ordinanze, gli statuti dell'Asga Pensionskasse Genossenschaft, nonché sui regolamenti emessi.
2. L'«Asga Pensionskasse Genossenschaft» è iscritta sotto questa ragione sociale nel registro della previdenza professionale. In seguito è denominata «Asga».

Art. 2 Affiliazione

Base dell'affiliazione è il contratto di affiliazione fra l'Asga e il socio che disciplina diritti e doveri.

Art. 3 Commissione di previdenza del personale del socio

In seno al socio è possibile istituire una commissione di previdenza del personale paritetica preposta all'adozione delle decisioni in materia di previdenza all'interno dell'azienda.

Art. 4 Regolamento

1. I rapporti fra l'Asga e i soci affiliati, le persone assicurate e le persone aventi diritto sono disciplinati dal presente regolamento e dal rispettivo piano delle prestazioni del socio affiliato. Le disposizioni in deroga al Regolamento della cassa sono valide soltanto nella misura in cui sono espressamente previste nel piano delle prestazioni.
2. L'Allegato al Regolamento della cassa è parte integrante del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si suddivide in disposizioni per la previdenza di base (artt. 1–35) e in disposizioni per la previdenza complementare (artt. 36–44). Le disposizioni per la previdenza complementare si applicano anche alla previdenza sovraobbligatoria.

Art. 5 Fondo di garanzia LPP (Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP OFG)

L'Asga è affiliata al Fondo di garanzia LPP, il quale fornisce sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole e assicura l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge per gli istituti di previdenza insolventi.

B. Obbligo di assicurazione

Art. 6 Obbligo di assicurazione/eccezioni

1. I soci devono assicurare la parte di personale il cui salario annuo AVS presumibile supera la soglia d'entrata ai sensi del n. 2 dell'Allegato.
2. Le/i seguenti dipendenti non sottostanno all'assicurazione obbligatoria:
 - a. Le/i dipendenti assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; le/i dipendenti assunti o impiegati a tempo determinato sono soggetti all'assicurazione obbligatoria se:
 - i. il rapporto di lavoro a tempo determinato senza interruzione è prolungato oltre il periodo di tre mesi; in tal caso, tali dipendenti sono assicurati dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
 - ii. sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso le/i dipendenti sono assicurati dall'inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che le/i dipendenti erano assunti o impiegati per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'assoggettamento

comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro. Il termine di tre mesi va considerato anche se giunge a scadenza oltre la fine di un anno civile.

- b. Le/i dipendenti che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.
 - c. Le persone che sono invalide almeno in misura del 70% ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità.
 - d. Le persone che, ai sensi dell'art. 26a LPP, continuano a essere provvisoriamente assicurate presso un altro istituto di previdenza.
 - e. Le persone che hanno già raggiunto l'età di riferimento.
 - f. Le/i dipendenti con datori di lavoro non soggetti all'obbligo di contribuzione, ossia i cui datori di lavoro non hanno né la residenza né la sede né stabilimenti di produzione in Svizzera.
- 3. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente con personale che si assoggettano volontariamente alla LPP oppure che sono tenuti obbligatoriamente ad assoggettarvisi possono essere affiliati all'Asga unitamente al proprio personale. Ciò non vale per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che soddisfano i criteri di cui al n. 2 lett. c, d o e.
 - 4. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente membri di un'associazione di categoria riconosciuta che ha concluso con l'Asga una soluzione per associazioni possono essere affiliate all'Asga. Ciò non vale per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che soddisfano i criteri di cui al n. 2 lett. c, d o e.
 - 5. Le/i dipendenti con un salario annuo AVS presumibile che non raggiunge la soglia d'entrata ai sensi del n. 2 dell'Allegato e le persone ai sensi del precedente n. 2 lett. e possono essere assicurati nel regime sovraobbligatorio, se ciò è previsto dal piano delle prestazioni.

Art. 7 Inizio dell'obbligo di assicurazione

- 1. L'obbligo di assicurazione per le/i dipendenti inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per i rischi di decesso e invalidità e il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età per la previdenza per la vecchiaia.
- 2. L'assicurazione facoltativa od obbligatoria delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente inizia il primo giorno del mese successivo al rilascio della dichiarazione scritta riguardante l'assoggettamento alla LPP, con riserva di applicazione dell'art. 9 n. 2 e 3.

Art. 8 Iscrizione e mutazioni

- 1. Per ogni persona da assicurare deve essere inoltrata una notifica di mutazione debitamente compilata e firmata entro 30 giorni dall'insorgere dell'obbligo di assicurazione e in caso di mutazioni. All'utenza di AsgaOnline si applicano le disposizioni contrattuali e generali per l'utilizzo di AsgaOnline. L'obbligo di iscrizione incombe al socio. Se l'iscrizione o la mutazione è inviata in ritardo, l'Asga fatturerà le spese per l'onere supplementare generato ai sensi del Regolamento delle spese separato.
- 2. La persona assicurata è tenuta per legge ad accreditare all'Asga, entro un anno dall'affiliazione alla medesima, la prestazione d'uscita dovuta dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro nonché un eventuale capitale di previdenza disponibile erogato da un istituto di libero passaggio. L'Asga si riserva il diritto di erogare solo sotto forma di capitale le prestazioni sovraobbligatorie spettanti sulla base di una prestazione d'uscita accreditata tardivamente all'Asga. La persona assicurata è responsabile del versamento. Non è possibile trasferire all'Asga gli averi di previdenza e le pretese previdenziali acquisiti all'estero. Con riserva di eventuali disposizioni contrarie nei trattati internazionali.

Congedo non retribuito

3. Se un congedo non retribuito dura ininterrottamente al massimo un mese, la copertura previdenziale e l'obbligo di contribuzione della persona assicurata e del datore di lavoro restano integralmente in essere.
4. Se un congedo non retribuito dura ininterrottamente più di un mese e fino a due anni, la persona assicurata ha le seguenti possibilità di scelta a partire dall'inizio del congedo non retribuito:
 - a. Continuazione invariata dell'attuale copertura previdenziale: la copertura previdenziale prosegue invariata durante il congedo non retribuito. Il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi nella misura attuale che può addebitare integralmente alla persona assicurata.
 - b. Continuazione dell'attuale assicurazione di rischio: le prestazioni di rischio assicurate immediatamente prima dell'inizio del congedo non retribuito restano integralmente in essere. Per il periodo del congedo non retribuito non vengono riscossi contributi di risparmio. L'avere di vecchiaia continua a fruttare interessi. Il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi di rischio e alle spese che può addebitare integralmente alla persona assicurata attiva.
 - c. Rinuncia alla continuazione della copertura dei rischi: durante l'interruzione non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio, ad eccezione del capitale in caso di decesso (art. 24, art. 41). Per la durata dell'interruzione non si riscuotono contributi di risparmio, di rischio e alle spese. L'avere di vecchiaia continua a fruttare interessi.
5. Il datore di lavoro deve notificare all'Asga il congedo non retribuito prima che inizi, ai sensi del n. 4 lett. b o c. È possibile inviare la notifica a posteriori entro un mese dall'inizio del congedo non retribuito, purché non si sia verificato alcun caso di prestazioni. Occorre inviare la notifica o la notifica a posteriori per iscritto mediante modulo, indicando la variante scelta. In assenza di una notifica corrispondente, l'attuale copertura previdenziale nonché gli obblighi di contribuzione della persona assicurata e del datore di lavoro ai sensi del n. 4 lett. a restano integralmente in essere.
6. Se il congedo non retribuito dura oltre due anni, la persona assicurata esce dalla previdenza nel momento in cui inizia il congedo. Se prolunga un congedo non retribuito in corso oltre due anni, la persona assicurata esce dalla previdenza allo scadere dei due anni.

Art. 9 Inizio della copertura assicurativa

1. In caso di obbligo di assicurazione, la copertura assicurativa per le/i dipendenti del socio decorre a partire dal giorno in cui ha inizio il rapporto di lavoro o in cui sussiste per la prima volta un diritto al salario, ma in ogni caso almeno dal momento in cui la/il dipendente si reca al lavoro.
2. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente la copertura assicurativa decorre, fatte salve eventuali restrizioni per ragioni di salute ai sensi del n. 3, a partire dalla ricezione dell'iscrizione, ma in ogni caso non prima della data d'inizio indicata dell'assicurazione.
3. Nell'ambito dell'assicurazione facoltativa delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, per i rischi di decesso e invalidità è possibile prevedere una riserva per motivi di salute per un periodo massimo di tre anni. Una riserva è illecita se la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente è stata assicurata obbligatoriamente per almeno sei mesi e ha poi optato per un'assicurazione facoltativa entro l'anno. Per il resto, si applica per analogia l'art. 37 delle disposizioni per la previdenza complementare.

Art. 10 Informazione delle persone assicurate

1. Ogni persona assicurata riceve un certificato di previdenza a conferma dell'affiliazione. Il certificato fornisce informazioni sul tipo e sull'entità delle prestazioni assicurate, dei contributi, dei conferimenti e dei prelievi nonché dell'avere di vecchiaia alla fine dell'anno precedente.
2. Le indicazioni nel certificato di previdenza hanno carattere informativo e non danno luogo ad alcuna rivendicazione giuridica. Fanno fede il relativo Regolamento della cassa in vigore e il piano delle prestazioni applicabile, che si basa sul contratto di affiliazione.

3. A ogni modifica alle basi dell'assicurazione, ma in ogni caso almeno una volta l'anno, è emesso un nuovo certificato di previdenza.
4. In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, alla persona assicurata o al tribunale sono rilasciate, su richiesta, informazioni concernenti l'ammontare dell'avere determinante per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere e gli ulteriori dati necessari secondo l'art. 24 cpv. 3 LFLP e l'art. 19 OLP.
5. Le persone assicurate sono informate ogni anno in forma adeguata sull'andamento degli affari, sulla situazione finanziaria e sull'organizzazione dell'Asga. Su richiesta, l'Asga rilascia alle persone assicurate ulteriori informazioni sullo stato della sua assicurazione e sull'attività dell'Asga.

Art. 11 Fine dell'affiliazione

Il socio è tenuto a notificare per iscritto l'uscita di una persona assicurata entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 12 Età di riferimento

1. L'età di riferimento è di 65 anni. Per le donne, l'età di riferimento nella generazione di transizione dipende dall'anno di nascita ed è pari a:

Anno di nascita	Età di riferimento
1960 e precedenti	64 anni
1961	64 anni e 3 mesi
1962	64 anni e 6 mesi
1963	64 anni e 9 mesi
1964 e successivi	65 anni

2. Se il pensionamento subentra prima del raggiungimento dell'età di riferimento, si tratta di un pensionamento anticipato. È possibile andare in pensione anticipatamente al più presto a partire dal 58° anno di età, a condizione che sia cessato il rapporto di lavoro o l'attività indipendente o che il futuro salario annuo AVS sia inferiore alla soglia d'entrata ai sensi dell'art. 6 n. 5. Le prestazioni di vecchiaia si riducono di conseguenza. Non è possibile andare in pensione anticipatamente se, alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività indipendente senza un'interruzione sostanziale, segue un nuovo rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro o se si riprende la stessa attività indipendente. Per sostanziale s'intende un'interruzione della durata di almeno 6 mesi. L'Asga può revocare il pensionamento anticipato se constata che entro questo periodo la persona assicurata conclude un nuovo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro con un salario AVS superiore alla soglia d'entrata ai sensi dell'art. 6 n. 5 o riprende la stessa attività indipendente.

Se il pensionamento subentra dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, si tratta di un pensionamento differito. Le persone assicurate che proseguono senza interruzione l'attività lucrativa interamente o parzialmente presso l'attuale datore di lavoro oltre l'età di riferimento, possono differire la riscossione delle prestazioni di vecchiaia fino alla cessazione dell'attività lucrativa, al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età. L'ammontare dei contributi e la loro ripartizione si basano sul piano delle prestazioni. Su richiesta della persona assicurata, è possibile continuare la previdenza per la vecchiaia dopo l'età di riferimento senza versare contributi (senza contributi di risparmio). L'avere di vecchiaia continua a fruttare interessi. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, le prestazioni d'invalidità non sono più assicurate.

La persona assicurata può esigere l'erogazione della prestazione d'uscita al posto di una prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 34 n. 3 a condizione che lasci l'Asga tra la prima età di pensionamento possibile

e l'età di riferimento e che prosegua l'attività lucrativa o abbia notificato il suo stato di persona disoccupata. Una volta raggiunta l'età di riferimento non sussiste più alcun diritto a una prestazione di libero passaggio.

3. È possibile richiedere un pensionamento parziale entro il limite di età di cui al n. 2. La comunicazione avviene ai sensi dell'art. 8 n. 1 da parte del datore di lavoro. La quota della prestazione di vecchiaia percepita non deve superare la quota della riduzione del salario annuo AVS dovuta alla riduzione del grado d'occupazione. Un eventuale aumento del grado d'occupazione successivo al pensionamento parziale non incide sul pensionamento parziale già avvenuto. Se la riduzione del salario e del grado d'occupazione è solo temporanea, non si può parlare di pensionamento parziale.

La persona assicurata può riscuotere la prestazione di vecchiaia in modo graduale in un massimo di cinque fasi. Il primo prelievo parziale della prestazione di vecchiaia deve ammontare ad almeno il 10% della prestazione stessa. Una fase di pensionamento parziale comprende tutte le prestazioni di vecchiaia percepite nell'arco di un anno civile. Il numero di prestazioni di vecchiaia percepite per anno civile è limitato a tre.

Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di capitale in un massimo di tre fasi. In caso di più fasi di pensionamento (parziale), è possibile percepire solo la rendita. Se il salario che la persona assicurata percepisce da un socio è assicurato presso diversi istituti di previdenza, il numero di anni civili in cui è possibile prelevare il capitale di vecchiaia è limitato a un totale di tre (la persona assicurata è responsabile del rispetto di tale limite).

Se in seguito al pensionamento parziale il salario annuo determinante scende al di sotto della soglia d'entrata definita nel piano delle prestazioni, è necessario riscuotere l'intera prestazione di vecchiaia.

In caso di pensionamento parziale, il capitale necessario per la rendita è detratto proporzionalmente dall'avere di vecchiaia disponibile obbligatorio e sovraobbligatorio. In caso di pensionamento parziale, i capitali supplementari in caso di decesso derivanti dai riscatti ai sensi dell'art. 41 vengono ridotti in proporzione.

4. In caso di riduzione del grado d'occupazione e/o del salario, su richiesta scritta della persona assicurata è possibile continuare la previdenza per il salario precedentemente assicurato, a condizione che dopo il compimento del 58° anno d'età il salario si riduca al massimo della metà. In caso di pensionamento parziale, la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 33a LPP si riduce proporzionalmente al grado del pensionamento parziale, purché la persona assicurata percepisca ancora un reddito pari ad almeno la metà del salario percepito prima della continuazione dell'assicurazione. È possibile protrarre la continuazione dell'assicurazione del salario assicurato in precedenza al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi del n. 1. Oltre al proprio contributo personale per la continuazione del salario assicurato in precedenza, la persona assicurata deve versare anche la differenza del contributo versato dal datore di lavoro per il salario assicurato in precedenza. Il datore di lavoro deduce l'importo corrispondente dal salario. Il datore di lavoro può tuttavia partecipare ai contributi per la parte assicurata volontariamente. La ripartizione deve essere concordata fra il datore di lavoro e la persona assicurata.

Determinante è il certificato di previdenza consegnato alla persona assicurata. Le spese per i calcoli richiesti a tal fine e la produzione dei documenti assicurativi specifici sono fatturate ai sensi del Regolamento delle spese.

Art. 12a Uscita dall'assicurazione successiva al compimento del 58° anno d'età

1. Se il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro successivamente al compimento del 58° anno d'età, su richiesta della persona assicurata la sua previdenza continua fino al pensionamento, al massimo fino all'età di riferimento ai sensi dell'art. 12 n. 1.

Una cessazione del rapporto di lavoro mediante convenzione di scioglimento fra il datore di lavoro e la/il dipendente non dà luogo ad alcun diritto alla continuazione dell'assicurazione. Se la persona assicurata è

in grado di dimostrare che la convenzione di scioglimento è stata avviata dal datore di lavoro, ciò è equiparato a una disdetta da parte del datore di lavoro.

Il pensionamento parziale non è consentito durante la continuazione volontaria dell'assicurazione. Le persone con pensionamento parziale possono continuare la previdenza per la parte attiva.

2. La persona assicurata deve richiedere la continuazione della previdenza per iscritto, entro 90 giorni dalla notifica d'uscita, con il corrispondente modulo messo a disposizione dall'Asga presentando la prova della disdetta da parte del datore di lavoro. Può disdire per iscritto la continuazione dell'assicurazione osservando un termine di disdetta di 30 giorni per la fine del mese successivo.
3. È possibile richiedere la sola prevenzione dei rischi o, a titolo aggiuntivo, anche la continuazione della previdenza di vecchiaia. L'avere di vecchiaia risparmiato rimane presso l'Asga, anche in caso di mancata continuazione della previdenza di vecchiaia.

È possibile modificare la soluzione scelta una volta all'anno, con effetto a partire dal 1° gennaio di un anno civile. L'Asga deve esserne informata per iscritto, al più tardi entro il 30 novembre. Il modulo di mutazione si trova su www.asga.ch. In assenza di tempestiva comunicazione scritta, rimane in vigore la soluzione in vigore finora.

4. La persona assicurata può richiedere la continuazione dell'assicurazione solo in misura pari a quella attuale. Su richiesta della persona assicurata, è possibile assicurare per l'intera previdenza un salario inferiore a quello percepito finora, a condizione che sia raggiunto per lo meno il salario coordinato minimo LPP. Non è possibile assicurare un salario superiore o non assicurare nessun salario.
5. Una modifica del piano delle prestazioni vale in linea di principio anche per la persona assicurata che, ai sensi della presente disposizione, continua a essere assicurata; tuttavia, può esigere di rimanere assicurata conformemente alle prestazioni previste nel piano delle prestazioni finora in vigore.
6. I contributi regolamentari della/del dipendente e del datore di lavoro secondo le prestazioni assicurate ai sensi del n. 3 (inclusi i costi amministrativi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delle spese) devono essere versati integralmente, mensilmente e anticipatamente dalla persona assicurata. Nel calcolo dell'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP, sui contributi del datore di lavoro corrisposti dalla persona assicurata non si tiene conto del supplemento di vecchiaia del 4%.

La persona assicurata deve versare anche eventuali contributi di risanamento (quota a carico della/del dipendente). L'ex datore di lavoro non è soggetto ai contributi di risanamento ai sensi dell'art. 51 n. 3.

Per i contributi non pagati entro le scadenze saranno riscossi interessi di mora e costi amministrativi per spese supplementari straordinarie ai sensi del Regolamento delle spese.

7. La continuazione dell'assicurazione cessa:
 - a. all'insorgere dei rischi di decesso o invalidità, oppure
 - b. al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 12 n. 1, oppure
 - c. all'entrata in un nuovo istituto di previdenza, oppure
 - d. alla disdetta della continuazione dell'assicurazione da parte della persona assicurata, oppure
 - e. alla disdetta della continuazione dell'assicurazione da parte dell'Asga ai sensi del n. 9.

Quanto esposto sopra non vale se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza ai sensi della lett. c e non oltre i due terzi della prestazione d'uscita possono essere trasferiti al nuovo istituto di previdenza per il riscatto della totalità delle prestazioni regolamentari. In questo caso, il salario assicurato è ridotto in misura corrispondente alla prestazione d'uscita mancante. L'assicurazione continua per la parte rimanente ai sensi del presente articolo.

8. Se l'iscrizione ai sensi del n. 2 avviene dopo più di 90 giorni dallo scioglimento del rapporto di lavoro, è possibile continuare la previdenza solo se i premi e/o i costi amministrativi maturati con effetto retroattivo sono stati prima saldati integralmente.
9. L'Asga può disdire la continuazione dell'assicurazione se i contributi arretrati non sono saldati entro 30 giorni dal primo sollecito.
10. Se l'assicurazione esterna è durata oltre due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere fruite sotto forma di rendita. Inoltre, dopo due anni dall'inizio della continuazione dell'assicurazione esterna non è più possibile effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per proprietà d'abitazione.

Art. 12b Continuazione facoltativa della previdenza per la vecchiaia da parte di dipendenti con pensionamento flessibile o con modello di prepensionamento

1. Le persone assicurate che escono dall'assicurazione obbligatoria e percepiscono prestazioni di previdenza da un altro istituto nell'ambito di un pensionamento flessibile oppure di un modello di prepensionamento possono continuare la previdenza per la vecchiaia presso l'Asga.
2. Se un altro istituto di previdenza eroga accrediti di vecchiaia annuali, tale istituto stabilisce, finanzia e trasferisce gli accrediti all'Asga; in tal caso i contributi sono dovuti dalla fondazione. Gli accrediti di vecchiaia annuali sono accreditati sul conto di vecchiaia.
3. Se la fondazione non eroga accrediti di vecchiaia, la previdenza per la vecchiaia può continuare nella stessa estensione, ai sensi dell'art. 47 LPP. Il termine d'iscrizione e quello di disdetta sono disciplinati dall'art. 12a n. 2.

In alternativa, è possibile continuare la previdenza per la vecchiaia al massimo fino all'età di riferimento senza versare contributi.

4. Se la persona assicurata muore prima di raggiungere l'età di riferimento ordinaria, le persone superstiti o beneficiarie ai sensi dell'art. 24 n. 3 hanno diritto al capitale in caso di decesso ai sensi dell'art. 24.
5. La continuazione della previdenza termina al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento. Durante la continuazione della previdenza è possibile optare per un pensionamento anticipato (anche parziale); in questo caso la previdenza non continua più.
6. Durante la continuazione della previdenza non è possibile effettuare riscatti (art. 15 n. 4 segg.).
7. La persona assicurata deve chiarire personalmente le proprie pretese nei confronti della fondazione.
8. L'Asga può stipulare accordi con le altre fondazioni sulla continuazione dell'assicurazione.

C. Contributi/Salario annuo determinante/Salario assicurato

Art. 13 Durata dell'obbligo di contribuzione

1. L'obbligo di contribuzione dura dall'inizio dell'obbligo di assicurazione al giorno in cui subentra il decesso, il pensionamento o l'uscita anticipata della persona assicurata.
2. L'obbligo di contribuzione sussiste anche durante la durata di riscossione dell'indennità di maternità, dell'indennità per l'altro genitore, dell'indennità di assistenza e dell'indennità di adozione (cfr. art. 16 n. 6).
3. L'obbligo di contribuzione cessa non appena non è più percepito un salario annuo AVS/reddito annuo AVS o, al massimo, nel momento in cui si esaurisce il pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni. Ciò vale anche per le persone con un'incapacità al lavoro o al guadagno che, sulla base di contratti di lavoro o di un contratto collettivo di lavoro (CCL), rimangono

presso il socio in qualità di dipendenti. Con riserva della continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 12a e 12 b.

4. Sono escluse dall'obbligo di contribuzione le prestazioni assicurative in caso di infortunio, malattia o invalidità.
5. Con riserva di un eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso di incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 28.
6. Su richiesta della persona assicurata, è possibile continuare la previdenza per la vecchiaia dopo l'età di riferimento senza versare contributi (senza contributi di risparmio), purché l'attività lucrativa presso lo stesso datore di lavoro continui senza interruzioni, in tutto o in parte (cfr. art. 12 n. 2). I costi amministrativi si basano sul Regolamento delle spese e sul piano delle prestazioni.

Art. 14 Importo dei contributi e delle spese

I contributi annui e le spese sono composti:

- a) dagli accrediti di vecchiaia (contributi di risparmio) in funzione dell'età della persona assicurata secondo il piano delle prestazioni, ma almeno ai sensi dell'art. 16 LPP (n. 1 dell'allegato);
- b) dai premi, calcolati individualmente, per la copertura dei rischi di decesso e invalidità;
- c) dalle spese per il Fondo di garanzia e dall'adeguamento all'evoluzione dei prezzi delle rendite per superstiti e d'invalidità in corso; nonché
- d) dai costi amministrativi ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delle spese.

Art. 15 Pagamenti dei contributi e somme di riscatto

Pagamenti dei contributi

1. Il socio deve versare per lo meno la metà dei contributi complessivi delle persone assicurate. Il contributo a carico delle persone assicurate è dedotto dal salario. Il socio è debitore della totalità dei contributi che devono essere pagati in rate trimestrali, in via posticipata, sulla base delle fatture trimestrali. La fattura dei contributi per il 4° trimestre corrisponde al conteggio finale. Un conteggio di fine anno è allestito unicamente se, dopo la 4ª fattura trimestrale, devono essere processate altre mutazioni. Per i contributi non pagati entro le scadenze saranno riscossi interessi di mora e costi amministrativi per spese supplementari straordinarie ai sensi del Regolamento delle spese.

In caso di esonero dal pagamento dei contributi/continuazione dei contributi di risparmio (art. 28), tale accredito viene versato sul conto dei contributi del socio a partire dal momento della registrazione sul conto di vecchiaia della persona assicurata ed è compensato con la fattura trimestrale successiva.

2. Di tutti i contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente assicurate, sono considerati contributi del datore di lavoro quei contributi che vengono assunti dal datore di lavoro anche per il resto del personale. Nel caso di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non sono assicurate insieme al loro personale, i contributi del datore di lavoro corrispondono al 50% dei contributi totali.
3. Per finanziare o migliorare le prestazioni pianificate, il datore di lavoro può versare volontariamente contributi supplementari e accumulare una riserva di contributi.

Non è possibile rimborsare al socio la riserva di contributi accumulata e i fondi liberi.

L'impiego di fondi liberi per l'esonero dal pagamento dei contributi o per la riduzione dei contributi si basa sul piano delle prestazioni.

Riscatto di prestazioni regolamentari

4. Una persona assicurata, o il socio in sua vece, può effettuare un riscatto facoltativo delle prestazioni regolamentari al momento dell'entrata o nel corso della durata dell'assicurazione fino al pensionamento; in questo contesto, a decorrere dall'insorgenza dell'incapacità al lavoro, non è più possibile effettuare alcun riscatto in misura di tale incapacità. Il riscatto è irrevocabile. L'importo di ciascun riscatto deve essere almeno di CHF 1'000.–. Per calcolare la massima somma di riscatto possibile, la persona assicurata deve trasmettere il questionario per il calcolo del massimo riscatto possibile. In alternativa, la persona assicurata può effettuare questo calcolo direttamente sul portale myAsga.

Se non è stato effettuato un calcolo o se il calcolo effettuato non è corretto perché la persona assicurata ha fornito informazioni inesatte, quest'ultima si assume il rischio di riscatti troppo elevati e possibili conseguenze fiscali.

Non si possono effettuare riscatti durante la continuazione volontaria dell'assicurazione di dipendenti ai sensi dell'art. 12b.

5. La massima somma di riscatto possibile corrisponde all'avere di vecchiaia massimo, interessi inclusi, calcolato sul salario annuo attualmente assicurato, dedotto l'avere di vecchiaia effettivamente disponibile (inclusi eventuali averi di libero passaggio da precedenti rapporti di previdenza).

Se una persona assicurata che percepisce o ha percepito una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza effettua un riscatto, la massima somma di riscatto possibile è ridotta dello stesso importo della prestazione di vecchiaia percepita.

Con riserva delle limitazioni legali e fiscali particolari poste alle possibilità di riscatto. Le conferme fiscali sono emesse unicamente se i riscatti sono stati effettuati attingendo ai fondi privati della persona assicurata.

6. Se sono stati effettuati dei riscatti, non è possibile prelevare dalla previdenza le prestazioni che ne risultano sotto forma di capitale per i tre anni successivi. Altre limitazioni poste alla possibilità di prelievo di riscatti e capitale devono essere verificate dalla persona assicurata rivolgendosi all'autorità fiscale competente. L'Asga declina qualsiasi responsabilità per il trattamento fiscale.
7. Le persone assicurate che a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, hanno trasferito una parte della prestazione d'uscita all'istituto di previdenza della partner o del partner possono riscattare nuovamente le prestazioni originali. Prima di poter effettuare riscatti facoltativi ordinari, occorre innanzitutto riacquistare integralmente l'eventuale prestazione d'uscita trasferita all'altra persona in seguito a divorzio. Per le persone assicurate invalide non è possibile effettuare un nuovo riscatto ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC.
8. Le persone assicurate che si trasferiscono dall'estero e non sono mai state assicurate in un istituto di previdenza in Svizzera, per i primi cinque anni dall'entrata nell'Asga possono effettuare un solo riscatto annuo pari al massimo al 20% del salario regolamentare assicurato. Allo scadere dei cinque anni, le persone assicurate che non hanno riscattato le piene prestazioni regolamentari possono effettuare un riscatto ai sensi del punto 5.
9. I riscatti sono destinati esclusivamente all'aumento dell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Per contro, i nuovi riscatti ai sensi del punto 7 dopo un divorzio o lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata vengono attribuiti all'avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio nella stessa proporzione dell'addebito originario.
10. È possibile effettuare un riscatto unicamente se eventuali prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni sono stati integralmente rimborsati. Tuttavia, se non è più consentito rimborsare il prelievo anticipato, è possibile effettuare riscatti a condizione che, al di là del prelievo anticipato, sussista ancora un potenziale di riscatto.
11. In caso d'invalidità, non è più possibile effettuare un riscatto per l'assicurazione passiva.

Riscatto per il pensionamento anticipato

12. Se una persona assicurata ai sensi del punto 5 ha riscattato tutte le prestazioni possibili, può prefinanziare una riduzione delle rendite in seguito a un pensionamento anticipato. L'Asga calcola su richiesta l'importo del finanziamento. In caso di rinuncia al pensionamento anticipato nonostante il prefinanziamento, è possibile superare l'obiettivo regolamentare in materia di prestazioni al massimo del 5%. Al raggiungimento di tale limite si sospende l'alimentazione del conto di vecchiaia, non si riscuotono più contributi di risparmio e l'avere di vecchiaia non frutta più interessi. Se alla scadenza l'obiettivo regolamentare in materia di prestazioni supera ancora il 5%, la parte eccedente spetta all'Asga. Per calcolare la massima somma di riscatto possibile, la persona assicurata deve trasmettere il questionario per il calcolo del massimo riscatto possibile.
13. Le disposizioni dell'art. 15 n. 4–11 si applicano anche al riscatto per il pensionamento anticipato.

Art. 16 Salario annuo determinante/salario assicurato

1. Per le persone finora assicurate presso l'Asga, il salario annuo determinante corrisponde all'ultimo salario annuo AVS noto oppure, per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, all'ultimo reddito annuo AVS dichiarato e noto.

Per le persone assicurate entranti, il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo AVS presumibile, mentre per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente corrisponde al reddito annuo AVS presumibile.

2. Un bonus o un premio di rendimento è incluso nel salario annuo determinante fino a raggiungere complessivamente il limite superiore previsto dalla LPP (tre volte la rendita di vecchiaia massima AVS). Un bonus oppure un premio di rendimento eccedente l'importo limite superiore previsto dalla LPP non è assicurato.
3. L'assicurazione non copre le parti di salario occasionali, tra le quali rientrano pagamenti speciali irregolari, in particolare indennità per lavoro straordinario, indennità per il lavoro domenicale e nei giorni festivi, indennità per lavoro a turni e regali per anzianità di servizio, nonché indennità di fine rapporto e altre indennità, come pure indennità in contanti per vacanze. Con riserva di applicazione del punto 2.

Le disposizioni di cui ai punti 1–3 si applicano solo se non sono presenti disposizioni contrarie nel piano di prestazioni.

4. Il salario annuo determinante deve essere comunicato ogni anno al 1° gennaio dell'anno di riferimento oppure al momento dell'entrata in servizio. Le modifiche del salario sono valide a decorrere dal momento in cui diventano effettive. Se il socio omette di notificare il salario per iscritto entro il 1° gennaio, continua a essere valido il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS notificato in precedenza.

Nelle professioni in cui il grado d'occupazione o l'ammontare del salario o del reddito variano notevolmente, così come per le persone dipendenti stagionali e le persone impiegate con salario orario, ai fini del calcolo del salario annuo determinante è possibile dichiarare il salario annuo dell'anno precedente. Se non è possibile stabilire in questo modo il salario annuo determinante, è determinante il salario annuo AVS presumibile o il reddito annuo AVS presumibile. Il piano delle prestazioni può prevedere deroghe in merito.

Per le persone parzialmente invalide gli importi limite ai sensi dell'allegato n. 2 cpv. 3 sono adeguati se il grado d'invalidità determinante per il calcolo del diritto alla rendita d'invalidità è almeno del 40%.

Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che, lasciata l'attività dipendente, si sono immediatamente iscritte alla cassa di compensazione possono assicurarsi, per i primi tre anni, con un salario annuo AVS diverso da quello ai sensi del n. 1. In tal caso, per salario annuo determinante è preso in considerazione il salario annuo AVS calcolato sulla media degli ultimi tre anni antecedenti l'inizio dell'attività indi-

pendente, nella misura in cui tale reddito sia ragionevolmente conseguibile con un'attività lucrativa indipendente. Il salario annuo AVS conseguito deve essere comprovato dall'estratto del conto individuale della cassa di compensazione. In alternativa, è possibile fissare in modo forfettario il salario annuo determinante della persona esercitante un'attività lucrativa indipendente per i primi tre anni d'assicurazione sulla base del salario medio della categoria professionale in questione. Il salario medio di categoria settore deve essere documentato dalla persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.

5. Se una persona dipendente il cui salario annuo AVS supera la soglia d'entrata ai sensi del punto 2 dell'Allegato o ai sensi del piano delle prestazioni è impiegata da altri soci o anche da datori di lavoro non affiliati all'Asga, è possibile assicurare il salario totale presso l'Asga, a condizione che tutti i datori di lavoro siano d'accordo. Anche le persone assicurate con il regime sovraobbligatorio ai sensi dell'art. 6, punto 5 con altri datori di lavoro possono essere assicurate presso l'Asga per quanto riguarda il loro salario totale, a condizione che tutti i datori di lavoro siano d'accordo. Ciò non si applica alle persone assicurate che differiscono il pensionamento ai sensi dell'art. 12, punto 2. L'Asga calcola i contributi totali solo di concerto con il socio. I datori di lavoro coinvolti decidono e si ripartiscono le quote di contributi spettanti. Gli art. 28 segg. OPP 2 si applicano per analogia.
6. Se una persona assicurata non rimane affiliata all'Asga per un intero anno civile, il salario determinante è calcolato in proiezione su un anno. Se il salario annuo AVS oppure il reddito annuo AVS diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, maternità, disoccupazione, genitorialità, adozione o per motivi analoghi, il salario annuo determinante percepito finora rimane in vigore almeno per il periodo in cui sussisterebbe l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario ai sensi dell'art. 324a CO, oppure per la durata di un congedo maternità ai sensi dell'art. 329f CO, di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'art. 329g e 329g^{bis} CO, di un congedo di assistenza ai sensi dell'art. 329i CO o di un congedo di adozione ai sensi dell'art. 329j CO. La persona assicurata può tuttavia esigere la riduzione del salario finora notificato all'importo del salario effettivo.
7. La base per fissare i contributi e le prestazioni è costituita dal salario assicurato. Per calcolare il salario assicurato si applicano le tariffe fissate dal Consiglio federale, ai sensi del n. 2 dell'Allegato.
8. Se il salario annuo AVS dichiarato o il reddito annuo AVS dichiarato non corrisponde al salario annuo determinante AVS o al reddito annuo determinante AVS ai sensi del presente articolo, dopo il verificarsi di un caso di prestazioni (art. 19 – 28) il salario annuo determinante o il reddito annuo determinante è adeguato di conseguenza.

Art. 17 Avere di vecchiaia

1. L'aver di vecchiaia è composto:
 - a. dagli accrediti di vecchiaia annui,
 - b. dalle prestazioni d'uscita e dagli averi di libero passaggio trasferiti nonché dalle somme di riscatto versate, dedotti eventuali prelievi anticipati e
 - c. dagli interessi accreditati.

Gli interessi sono calcolati sul saldo dell'aver di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditati sul conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile. In caso di entrata in corso d'anno o di altre variazioni in corso d'anno (p. es. riscatti, prelievi anticipati per proprietà d'abitazioni o versamenti parziali in seguito al divorzio), gli interessi sono remunerati pro rata temporis. In caso di uscita nel corso dell'anno e di pensionamento nel corso dell'anno (prima del 31 dicembre), l'aver di vecchiaia nell'anno in questione fino a quel momento è remunerato con il tasso d'interesse nel corso dell'anno. L'aver di vecchiaia delle persone che al 31 dicembre erano assicurate attivamente o che al 31 dicembre erano in pensione è remunerato con il tasso d'interesse definitivo. Il consiglio d'amministrazione stabilisce ogni anno, sulla base delle possibilità finanziarie, il tasso d'interesse definitivo per l'esercizio in corso e il tasso

d'interesse nel corso dell'anno per l'esercizio successivo. Il consiglio d'amministrazione può stabilire un tasso d'interesse per la parte obbligatoria e uno per la parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.

2. Per la durata dell'obbligo di contribuzione, al più presto dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età, a ogni persona assicurata è versato un accredito di vecchiaia alla fine di ogni anno civile. Eventuali deviazioni si basano sul piano delle prestazioni.
3. Per le persone invalide almeno al 70% ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità, il conto di vecchiaia è mantenuto come assicurazione passiva per la durata dell'invalidità e fino all'età di riferimento. In caso d'invalidità parziale, l'avere di vecchiaia è suddiviso proporzionalmente al diritto alla rendita d'invalidità in una parte passiva e in una parte attiva. Per l'assicurazione passiva, il salario annuo assicurato AVS o il reddito annuo assicurato AVS rimane costante. Per l'assicurazione attiva, il salario annuo assicurato AVS o il reddito annuo assicurato AVS sono stabiliti ai sensi dell'art. 16.

D. Prestazioni assicurative

Art. 18 Panoramica delle prestazioni assicurative

L'Asga fornisce in ogni caso le prestazioni minime previste dalla legge.

- a) Al raggiungimento dell'età di riferimento/pensionamento
 - i. Rendita di vecchiaia vitalizia o capitale di vecchiaia (Art. 19 e 20)
 - ii. Rendita per figli (Art. 21)
- b) In caso di decesso in seguito a malattia o infortunio
 - i. Rendita per partner (Art. 22–23a)
 - ii. Capitale in caso di decesso (Art. 24–24b)
 - iii. Rendita per orfani (Art. 25)
- c) In caso d'invalidità parziale o totale in seguito a malattia o infortunio
 - i. Rendita d'invalidità (Art. 26)
 - ii. Rendita per figli d'invalido (Art. 27)
 - iii. Esonero dal pagamento dei contributi (Art. 28)
- d) In caso di uscita anticipata dal servizio
 - i. Prestazione d'uscita (Art. 34)

I. Prestazioni di vecchiaia

Art. 19 Rendita di vecchiaia e rendita di vecchiaia per invalidi

1. Al pensionamento, l'avere di vecchiaia disponibile in quel momento è commutato in una rendita di vecchiaia vitalizia. L'Asga applica un tasso di conversione globale fissato dal consiglio d'amministrazione (n. 3 dell'Allegato).
2. Al raggiungimento dell'età di riferimento da parte delle persone beneficiarie di una rendita d'invalidità di base, la rendita d'invalidità di base erogata al momento del pensionamento viene convertita in una rendita di vecchiaia per invalidi. La rendita di vecchiaia per invalidi è calcolata in base al tasso di conversione fissato dal consiglio d'amministrazione (n. 3 dell'Allegato).
3. In caso di pensionamento anticipato o differito, per il calcolo delle rendite di vecchiaia si applicano i tassi di conversione ai sensi del n. 3 dell'Allegato.

4. La rendita di vecchiaia inizia il 1° giorno del mese successivo al pensionamento.

Art. 20 Capitale di vecchiaia

La persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità può richiedere una liquidazione in capitale al posto della rendita di vecchiaia o della rendita di vecchiaia per invalidi. In questo contesto vanno osservate le disposizioni all'art. 15 n. 6. In caso di prelievo parziale, il capitale è detratto proporzionalmente dall'avere di vecchiaia obbligatorio disponibile e quest'ultimo è a sua volta detratto dalla previdenza sovraobbligatoria. In caso di prelievo parziale, i capitali supplementari in caso di decesso derivanti dai riscatti ai sensi dell'art. 41 vengono ridotti in proporzione. Con il versamento integrale o parziale del capitale di vecchiaia, si estingue in misura corrispondente qualsiasi altro diritto alle prestazioni dell'Asga, in particolare i diritti a una rendita per partner e per i figli. Le limitazioni poste alla possibilità di prelievo del capitale devono essere chiarite dalla persona assicurata presso l'autorità fiscale competente. L'Asga declina qualsiasi responsabilità per il trattamento fiscale.

Se l'avente diritto è una persona coniugata o in un'unione domestica registrata, è possibile effettuare un prelievo di capitale unicamente con l'approvazione scritta della partner o del partner. Le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale. Le persone non coniugate devono fornire un'attestazione ufficiale del loro stato civile.

Art. 21 Rendita per figli di persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia/rendita di vecchiaia per invalidi

1. Le persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia i cui figli avrebbero diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso, hanno diritto per ogni figlio a una rendita per figli.
2. La rendita per figli inizia a essere corrisposta contestualmente alla rendita di vecchiaia e si estingue alla cessazione della rendita di vecchiaia, tuttavia al più tardi al momento in cui decade il diritto a una rendita per orfani.
3. L'importo della rendita annua per figli ammonta al 20% della rendita di vecchiaia erogata.
4. L'importo della rendita annua per figli di persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia per invalidi ammonta al 20% della rendita di vecchiaia per invalidi erogata.

II. Prestazioni per superstiti (in seguito a malattia o infortunio)

Art. 22 Requisiti per le rendite per superstiti

Il diritto alle seguenti rendite per superstiti sussiste solo se la persona deceduta:

- a) era assicurata presso l'Asga al momento del decesso, oppure
- b) al momento dell'insorgenza dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato al decesso, era assicurata presso l'Asga (il diritto sussiste solo nella misura in cui tale diritto non è previsto da un altro istituto di previdenza); oppure
- c) in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40% all'avvio dell'attività lucrativa ed era assicurata quando l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato al decesso si è aggravata raggiungendo almeno il 40%, oppure
- d) è diventata invalida quando era ancora minorenne, presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40% all'avvio dell'attività lucrativa ed era assicurata quando l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40%; oppure
- e) percepiva dall'Asga una rendita di vecchiaia o d'invalidità al momento del decesso.

Art. 23 Rendita per partner

1. Le persone sposate o in un'unione domestica registrata hanno diritto a una rendita per partner in caso di morte di una persona ai sensi dell'art. 22.
2. Lo stesso diritto sussiste anche in caso di convivenza, purché tale convivenza sia durata ininterrottamente per almeno cinque anni al momento del decesso. È possibile comprovare la convivenza di cinque anni mediante domicilio comune ufficialmente attestato. Un soggiorno settimanale riconosciuto fiscalmente è equiparato alla residenza ufficiale. Se non sussiste, o non sussiste ancora, un domicilio comune di cinque anni, è possibile comprovare la convivenza di cinque anni anche in altro modo.

Lo stesso diritto sussiste anche senza cinque anni di convivenza se la partner convivente o il partner convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.

La convivenza presuppone che le due persone conviventi non siano sposate e che non esista fra loro uno stretto legame di parentela (impedimento al matrimonio ai sensi dell'art. 95 CC).

3. Le persone beneficiarie di cui al n. 2 devono essere notificate all'Asga quando la persona assicurata è ancora in vita, per iscritto tramite dichiarazione beneficiaria. La clausola beneficiaria va comunicata compilando il modulo messo a disposizione dall'Asga oppure tramite il portale online per gli assicurati myAsga.
4. La partner convivente o il partner convivente superstite deve fornire la prova di una convivenza di cinque anni ai sensi del n. 2. La stessa persona deve sostenere le spese che ne derivano.
5. Se a causa di un precedente caso di prestazione la partner convivente o il partner convivente riceve già una rendita di vedovanza, ha diritto a una liquidazione in capitale al posto della rendita per partner, per un importo equivalente a tre rendite per partner annue. Dall'importo viene dedotto un eventuale valore in contanti per le prestazioni sotto forma di rendita alla partner divorziata o al partner divorziato ai sensi dell'art. 23a. Con il versamento della liquidazione in capitale si estingue ogni ulteriore diritto a prestazioni nei confronti dell'Asga.
6. Salvo diversamente convenuto nel piano delle prestazioni, la rendita per partner ammonta al 60% della rendita d'invalidità di base ai sensi dell'art. 26, n. 7.
7. In caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia, la rendita per partner ammonta al 60% della rendita di vecchiaia in corso. Con riserva di applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 39.
8. Il diritto alla rendita per partner nasce con il decesso della persona assicurata, al più presto allo scadere del godimento ulteriore del salario; nel caso di persone beneficiarie di una rendita, il 1° giorno del mese successivo.

Il diritto alla rendita per partner si estingue nel momento in cui la persona beneficiaria della rendita decede o contrae un nuovo matrimonio o una nuova unione domestica registrata.

9. Se una persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità decede prima del pensionamento, al posto della rendita per partner è possibile versare una liquidazione unica in capitale di importo pari al valore in contanti della rendita per partner. Se il valore in contanti della rendita per partner è superiore all'avere di vecchiaia disponibile, è possibile versare l'avere di vecchiaia disponibile, ma almeno una liquidazione di importo pari a tre rendite annue per partner. Con riserva di applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 39. Dall'importo viene dedotto un eventuale valore in contanti per le prestazioni sotto forma di rendita alla partner divorziata o al partner divorziato ai sensi dell'art. 23a. Con il versamento della liquidazione in capitale si estingue ogni ulteriore diritto a prestazioni nei confronti dell'Asga.
10. Se muore la persona assicurata, la cui assicurazione è stata prolungata oltre l'età di riferimento ai sensi dell'art. 12 n. 4 e che per questo motivo non ha ancora ricevuto una rendita, la partner o il partner ha diritto a una rendita per partner ai sensi del n. 1 e n. 2. L'importo della rendita per partner corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso. Con riserva di applicazione di una ridu-

zione ai sensi dell'art. 39. Al posto della rendita per partner è possibile riscuotere una liquidazione in capitale unica pari all'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile. L'art. 41 (Capitale supplementare in caso di decesso [dai riscatti]) non si applica in caso di pensionamento differito.

Art. 23a Rendita per coniugi divorziati

1. Le premesse per il diritto alla rendita e l'importo di una rendita per coniugi a favore della coniuge divorziata o del coniuge divorziato di una persona assicurata deceduta corrispondono al regime obbligatorio della LPP. Non sussiste tuttavia un diritto a un capitale in caso di decesso ai sensi dell'art. 24.
2. La prestazione non deve essere superiore al diritto derivante dalla sentenza di divorzio, detratte eventuali prestazioni fornite da altri istituti di assicurazione, soprattutto dall'AVS/AI.

Art. 24 Capitale in caso di decesso

1. Il capitale in caso di decesso è dovuto alla morte prima del pensionamento. Alla morte della persona assicurata nel quadro della continuazione dell'assicurazione oltre l'età di riferimento ai sensi dell'art. 12 n. 2 e se la prestazione di vecchiaia differita non è stata ancora percepita, al posto di una rendita per partner è possibile percepire una liquidazione in capitale unica ai sensi dell'art. 23 n. 10 pari all'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile. L'art. 41 (Capitale supplementare in caso di decesso [dai riscatti]) non si applica in questo caso.
2. Il capitale in caso di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso, al netto:
 - a) di un'eventuale capitale supplementare in caso di decesso ai sensi dell'art. 41,
 - b) di eventuali valori in contanti delle prestazioni sotto forma di rendita a favore della partner o del partner ai sensi dell'art. 23 e a favore della partner divorziata o del partner divorziato ai sensi dell'art. 23a nonché
 - c) delle liquidazioni in capitale ai sensi dell'art. 23 n. 5 e n. 9.
3. Hanno diritto al capitale di decesso le persone superstiti indicate di seguito, in questo ordine di priorità:

Gruppo a:	la coniuge o il coniuge oppure la partner registrata o il partner registrato
Gruppo b:	la convivente o il convivente ai sensi dell'art. 23 n. 2
Gruppo c:	la persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
Gruppo d:	le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole
Gruppo e:	le figlie e i figli ai sensi dell'art. 252 CC
Gruppo f:	i genitori
Gruppo g:	i fratelli e le sorelle
Gruppo h:	gli altri eredi legittimi nella misura della metà del capitale in caso di decesso, ad esclusione dell'ente pubblico

Le persone dei gruppi b – d sono aventi diritto solo se i loro nominativi sono stati comunicati per iscritto all'Asga dalla persona assicurata tramite una dichiarazione beneficiaria. La comunicazione deve pervenire all'Asga quando la persona assicurata è ancora in vita.
4. Se vi sono aventi diritto appartenenti a uno dei gruppi summenzionati, quelli del gruppo successivo sono esclusi dal versamento del capitale in caso di decesso. In caso di più superstiti del medesimo gruppo, il capitale in caso di decesso è ripartito in parti uguali fra le persone aventi diritto all'interno del gruppo. Con riserva di applicazione del n. 5.

5. Per meglio prendere in considerazione lo scopo della previdenza sulla base delle circostanze individuali, la persona assicurata ha la facoltà di definire la quota di ripartizione fra le persone aventi diritto in seno a ogni singolo gruppo da a ad h. Può posporre il gruppo a agli altri gruppi oppure combinarlo con tali gruppi. Può inoltre modificare l'ordine dei gruppi b – d o dei gruppi f e g,

a condizione che all'Asga sia stata presentata una dichiarazione beneficiaria prima del decesso. La clausola beneficiaria va comunicata compilando il modulo messo a disposizione dall'Asga oppure tramite il portale online per gli assicurati myAsga. È possibile revocare la dichiarazione beneficiaria in qualsiasi momento dalla persona assicurata per iscritto.

Non sussiste alcun diritto fondato sul diritto successorio. Le prestazioni sono dovute alle persone aventi diritto anche se hanno rinunciato all'eredità.

6. Spetta alla persona avente diritto far valere il diritto alle prestazioni e fornire le necessarie prove; i costi che ne derivano sono a suo carico.
7. La persona avente diritto al capitale in caso di decesso deve far valere per iscritto il proprio diritto entro tre mesi dalla morte della persona assicurata; in caso contrario il diritto si estingue e passa a una o più altre persone aventi diritto.

Art. 24a Capitale in caso di decesso in caso di procedimento di divorzio in corso

1. Se, al momento del decesso di una persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità, è in corso un procedimento di divorzio, la coniuge o il coniuge perde il diritto ai sensi dell'art. 24, n. 3, gruppo a, se
 - a) il procedimento è stato avviato su istanza comune oppure è proseguito secondo le disposizioni sul divorzio su istanza comune; oppure
 - b) i coniugi hanno vissuto separati per almeno due anni.
2. In un caso del genere, il diritto al capitale in caso di decesso vale come se la persona assicurata non fosse stata coniugata. La disposizione si applica per analogia nelle procedure di scioglimento di un'unione domestica registrata.

Art. 24b Rendita di vecchiaia e di vecchiaia per invalidi con protezione del capitale quinquennale

1. Se una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi muore nei primi cinque anni successivi al pensionamento o dopo l'ultima fase del pensionamento parziale, è dovuto un capitale in caso di decesso.
2. L'importo del capitale in caso di decesso corrisponde a cinque rendite annue (importo della rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi annua al momento del pensionamento) al netto del diritto alla rendita maturato fino al momento del decesso.
3. Hanno diritto alle prestazioni le persone superstiti o beneficiarie ai sensi dell'art. 24 n. 3 – 5. Per far valere il diritto e presentare le prove necessarie si applicano per analogia l'art. 24 n. 6 e n. 7.
4. Non si considerano gli adeguamenti delle rendite dovuti al rincaro e i versamenti supplementari derivanti dalle partecipazioni alle eccedenze.
5. In caso di pensionamenti parziali, il diritto ai sensi del n. 1 e l'importo del capitale in caso di decesso ai sensi del n. 2 si calcolano separatamente per ogni fase di pensionamento parziale.

Art. 25 Rendita per orfani

1. Le figlie e i figli di una persona deceduta ai sensi dell'art. 22 hanno diritto a una rendita per orfani.

Se entrambi i genitori sono deceduti, ogni orfana e ogni orfano ha diritto a due rendite per orfani di uguale importo. Le figlie e i figli elettivi vi hanno diritto unicamente se la persona deceduta era tenuta a provvedere al loro mantenimento.

2. Il diritto a una rendita per orfani insorge il primo giorno successivo al decesso della persona assicurata, al più presto allo scadere del godimento ulteriore del salario e, nel caso di una persona beneficiaria di una rendita, il 1° giorno del mese successivo. Il diritto si estingue con il decesso dell'orfano o al compimento del 20° anno di età.
3. Il diritto sussiste tuttavia finché il figlio compie il 25° anno d'età:
 - a) durante la formazione;
 - b) fino all'acquisizione della capacità lavorativa, se il figlio è invalido perlomeno nella misura del 70%.
4. La rendita annua per orfani ammonta al 20% della rendita d'invalidità di base in corso o assicurata, oppure della rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi in corso. Se la persona assicurata ha continuato l'assicurazione oltre l'età di riferimento ai sensi dell'art. 12 n. 4, la rendita per orfani annua ammonta al 20% della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso.

III. Prestazioni d'invalidità (in seguito a malattia o infortunio)

Art. 26 Rendita d'invalidità

1. In caso d'invalidità, le persone assicurate hanno diritto a una rendita d'invalidità se, all'insorgere dell'incapacità al lavoro determinante che ha portato all'invalidità, erano assicurate presso l'Asga e non avevano ancora raggiunto l'età di riferimento. In caso di altre circostanze che determinano un obbligo di fornire prestazioni ai sensi della LPP, tale obbligo si limita alle prestazioni minime ai sensi della LPP.
2. Un'invalidità sussiste nella misura in cui una persona assicurata è invalida ai sensi dell'assicurazione d'invalidità nell'attività lucrativa. In particolare, una rendita d'invalidità già fissata viene aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità cambia nella misura disciplinata dall'art. 17 cpv. 1 LPGa.
3. L'importo del diritto a una rendita d'invalidità è fissato in percentuale di una rendita intera. Fungono da base di calcolo le prestazioni assicurate al momento in cui subentra l'incapacità al lavoro determinante che ha causato l'invalidità.

Un grado d'invalidità inferiore al 25% non dà diritto a una prestazione assicurativa. Un grado d'invalidità tra il 25% e il 59% dà diritto a una rendita corrispondente al grado d'invalidità in percentuale, calcolato su una rendita intera. Un grado d'invalidità del 60% o maggiore dà diritto a tre quarti di rendita. Un grado d'invalidità del 70% o maggiore dà diritto a una rendita intera. Con riserva di applicazione dell'art. 33.

4. Il diritto nasce alla decorrenza del periodo d'attesa previsto da contratto, al più presto dal momento in cui l'assicurazione d'invalidità eroga una rendita. Tale diritto si estingue alla cessazione dell'invalidità (con riserva dell'art. 26a LPP) o al decesso della persona assicurata. Al raggiungimento dell'età di riferimento, la rendita d'invalidità di base è sostituita da una rendita di vecchiaia per invalidi ai sensi dell'art. 19 n. 2. Se sussiste un'ulteriore rendita d'invalidità della previdenza complementare, essa si estingue al raggiungimento dell'età di riferimento.
5. Le rendite d'invalidità che l'Asga deve riprendere da un assicuratore precedente continuano a basarsi sulle disposizioni regolamentari dell'assicuratore precedente in vigore al momento dell'insorgere del diritto.
6. Se allo scadere del periodo d'attesa concordato sono ancora erogate indennità giornaliere da un'assicurazione di malattia e/o infortuni, il diritto è differito fino alla cessazione del pagamento delle indennità giornaliere.
7. L'ammontare della rendita d'invalidità di base annua è calcolato in funzione dell'avere di vecchiaia di base acquisito da una persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità di base, compresi gli interessi, e la somma degli accrediti di vecchiaia di base per gli anni fino all'età di riferimento, senza interessi. Questo avere di vecchiaia di base è convertito in rendita d'invalidità di base al tasso di conversione fissato dal Consiglio federale. Gli accrediti di vecchiaia sono commisurati al salario assicurato al subentrare dell'incapacità al lavoro determinante.

8. Se l'avere di vecchiaia di base di una persona assicurata è stato ridotto per la promozione della proprietà d'abitazioni nonostante fosse presente un'incapacità al lavoro o un'invalidità e questa non era stata comunicata all'Asga, la rendita d'invalidità di base si riduce in misura corrispondente al capitale prelevato moltiplicato per il tasso di conversione fissato dal Consiglio federale.

Art. 27 Rendita per figli d'invalido

1. Le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità i cui figli avrebbero diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso, hanno diritto a una rendita per figli d'invalidi per ogni figlio.
2. La rendita per figli d'invalido è erogata a partire dallo stesso momento previsto per la rendita d'invalidità, è pagata alla persona avente diritto e si estingue alla cessazione della rendita d'invalidità, tuttavia al più tardi al momento in cui decade il diritto a una rendita per orfani.
3. La rendita per orfani ammonta al 20% della rendita d'invalidità di base assicurata o in corso.

Art. 28 Esonero dal pagamento dei contributi/continuazione della previdenza contro i rischi e per la vecchiaia

1. Le persone assicurate con un'incapacità al lavoro di almeno il 25% hanno diritto, allo scadere del periodo d'attesa convenuto per contratto, alla continuazione della previdenza contro i rischi e per la vecchiaia (contributi ai sensi dell'art. 14 lett. a–c) senza versare contributi, a condizione che in quel momento non abbiano ancora raggiunto l'età di riferimento. La continuazione della previdenza esente da contributi cessa al riacquisto di una capacità lavorativa di oltre il 75% e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. art. 13 n. 1), al più tardi però dopo 24 mesi dall'inizio dell'incapacità al lavoro.
2. Per l'importo dell'esonero dal pagamento dei contributi si applicano per analogia le disposizioni ai sensi dell'art. 26 n. 3.
3. In caso di scioglimento dell'affiliazione, l'Asga continua la previdenza per i rischi e per la vecchiaia nella misura finora vigente, purché sussistano ancora un'incapacità al lavoro e un rapporto di lavoro con il socio. In questo contesto si applicano le restanti disposizioni dell'esonero dal pagamento dei contributi.
4. Più periodi di incapacità al lavoro dovuti alla stessa causa nell'arco di un anno vengono sommati. Se sussiste un'altra causa, il termine di attesa ricomincia a decorrere.
5. Finché non è ancora stata stabilita l'invalidità ai sensi dell'art. 26 n. 2, l'esonero dal pagamento dei contributi si basa sui conteggi dell'indennità giornaliera di un'assicurazione malattia o infortuni o sui certificati medici (in mancanza di un'assicurazione d'indennità giornaliera). L'esonero dal pagamento dei contributi non è invece concesso sulla base dei conteggi delle indennità giornaliere AI.

Gli accrediti di risparmio sono versati sul conto di vecchiaia fino alla fine dell'esonero dal pagamento dei contributi. In caso di decisione negativa da parte dell'assicurazione per l'invalidità (a partire dal momento della decisione degli organi dell'AI), non sarà più accordato l'esonero dal pagamento dei contributi. Se risulta che il grado d'invalidità ai sensi dell'art. 26 n. 2 differisce dal grado d'incapacità al lavoro preso in considerazione per l'accredito dei contributi, l'esonero dal pagamento dei contributi sarà rettificato a partire dalla data della decisione degli organi dell'AI. Se l'obbligo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 n. 3 termina prima della scadenza del periodo di attesa concordato per contratto, l'esonero dal pagamento dei contributi non sussiste.

6. L'esonero dal pagamento dei contributi non è più concesso se l'Asga ha comunicato al socio o alla persona assicurata di iscriversi all'assicurazione invalidità e ciò non è avvenuto entro un termine di 6 mesi. L'Asga deve esserne informata inviando copia dell'iscrizione all'AI.
7. Non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi nel periodo di in cui la persona assicurata percepisce un'indennità di maternità.

IV. Disposizioni comuni

Art. 29 Acquisizione del diritto/Prestazione anticipata/Versamento delle prestazioni

1. Le prestazioni sono versate solo quando le persone aventi diritto hanno inoltrato tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione del diritto o per una prestazione anticipata ai sensi del n. 5. Per il versamento delle prestazioni d'invalidità deve essere stata emessa una decisione passata in giudicato dell'Ufficio federale dell'assicurazione invalidità. Le rendite sono erogate anticipatamente all'inizio di ogni mese, di norma nell'arco dei primi dieci giorni del mese. Le rendite per figli sono accreditate su un conto unitamente alla rendita principale. Le prestazioni in capitale per la vecchiaia, in caso di decesso e in caso d'invalidità sono versate il giorno bancario lavorativo successivo alla rispettiva scadenza e accreditate alla metà di ogni mese.
2. Se l'Asga deve corrispondere un interesse di mora, questo è pari al tasso d'interesse minimo LPP.
3. Le prestazioni esigibili sono erogate dall'Asga alle persone aventi diritto e versate esclusivamente su un conto bancario/postale in Svizzera o in uno Stato dell'UE/AELS. In caso di pagamento all'estero al di fuori dell'UE o dell'AELS, sono addebitate le tasse ai sensi del Regolamento delle spese.
4. L'Asga versa al posto della rendita una liquidazione unica in capitale (valore in contanti), se
 - la rendita di vecchiaia o d'invalidità da versare è inferiore al 10%,
 - la rendita per partner da versare è inferiore al 6%;
 - la rendita per figli o per orfani da versare è inferiore al 2%

la rendita da versare è pari alla rendita semplice minima AVS.

Tutti i diritti regolamentari sono così saldati. In caso d'invalidità parziale sussiste tuttavia il diritto a un riesame del diritto se il grado d'invalidità è successivamente aumentato dall'assicurazione d'invalidità sulla base della causa originaria. Il contesto materiale e temporale deve essere dimostrato in modo univoco.

5. Se l'Asga è soggetta a un obbligo di anticipare le prestazioni previsto dalla legge, tale obbligo è circoscritto alle prestazioni minime ai sensi della LPP. La persona avente diritto deve dimostrare di essersi registrata presso tutti gli assicuratori interessati. Se il caso è ripreso da un altro assicuratore, quest'ultimo dovrà rimborsare la prestazione anticipata. L'Asga si riserva il diritto di richiedere la restituzione o procedere alla compensazione delle prestazioni di vecchiaia pagate in eccesso sulla base dell'art. 30 n. 1 e 2.
6. Se un altro fornitore di prestazioni si è fatto carico di una prestazione anticipata prevista dalla legge ed è accertato che l'Asga è tenuta a erogare le prestazioni, essa rimborsa la prestazione LPP minima dovuta, al massimo fino a concorrenza della prestazione anticipata, al fornitore che ha erogato la prestazione anticipata.
7. Se ai sensi del presente regolamento sussiste la possibilità di percepire una liquidazione in capitale al posto di una rendita, la scelta della liquidazione in capitale deve essere fatta valere prima che la prestazione diventi esigibile. Dopo che la prestazione è divenuta esigibile, la decisione a favore di una rendita o di una liquidazione in capitale è irrevocabile e non può più essere modificata.

Art. 30 Rimborso/Compensazione

1. L'Asga richiede il rimborso delle prestazioni percepite indebitamente, interessi inclusi. Gli interessi corrispondono al tasso minimo d'interesse LPP.
2. È possibile compensare il diritto alla prestazione con le pretese cedute dal socio unicamente se concerne contributi che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata. Le altre pretese dell'Asga saranno compensate con il diritto alle prestazioni esigibili.
3. Nei confronti di terzi che rispondono per il caso assicurativo, l'Asga subentra, al momento dell'evento e fino a concorrenza delle prestazioni legali, nelle pretese della persona assicurata o avente diritto. Per il

resto, l'Asga può esigere dalla persona assicurata o avente diritto la cessione delle sue pretese nei confronti di terzi responsabili fino a concorrenza del suo obbligo di fornire prestazioni. In caso di mancata cessione, l'Asga è autorizzata a sospendere le sue prestazioni.

Art. 31 Pagamento di prestazioni arretrate/Prescrizione

In riferimento al pagamento di prestazioni arretrate e alla relativa prescrizione si applicano le disposizioni della LPP.

Art. 32 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

1. Su ordine del Consiglio federale, le rendite per superstiti e d'invalidità ai sensi della LPP, la cui durata supera i tre anni, sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino all'età di riferimento. L'Asga applica al riguardo il cosiddetto principio d'imputazione: confronta le rendite regolamentari per superstiti e d'invalidità con le prestazioni ai sensi della LPP, compreso l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi, e paga solo il più elevato dei due importi.
2. Il consiglio d'amministrazione decide ogni anno, nei limiti delle disponibilità finanziarie, su un eventuale adeguamento delle rendite in corso in funzione del rincaro.

Art. 33 Rapporto con altre assicurazioni/Riduzione delle prestazioni

1. Le prestazioni erogate al subentrare di un caso di prestazione non devono comportare un arricchimento della persona avente diritto.
2. Se la somma fra redditi derivanti dalle prestazioni per superstiti e d'invalidità e le prestazioni di medesima natura e destinazione è superiore al 90% del mancato salario annuo AVS presumibile (o del mancato reddito annuo AVS presumibile delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente), le prestazioni dell'Asga saranno decurtate nella misura in cui superano tale percentuale. Se la persona avente diritto ha raggiunto l'età di riferimento e l'assicurazione infortuni o militare o una compagnia assicurativa straniera analoga è soggetta all'obbligo di fornire prestazioni per lo stesso evento assicurato, l'Asga riduce le sue prestazioni di vecchiaia nella misura in cui, insieme ad altre entrate computabili, superi il 100% dell'importo che, in caso di sovraindennizzo immediatamente prima dell'età di riferimento doveva essere considerato come una presunta perdita di guadagno. L'Asga non compensa le riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione infortuni o militare al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e dell'art. 47 cpv. 1 LAM.
3. Per prestazioni di tipo e finalità analoghi s'intendono tra l'altro quelle degli assicuratori sociali e degli istituti di previdenza e libero passaggio svizzeri ed esteri, nonché quelle di un'assicurazione a cui il datore di lavoro, o in sua vece un istituto di previdenza, ha pagato i premi. Sono parimenti computate le prestazioni sostitutive in caso di pensionamento anticipato così come quelle di terzi responsabili. Per il calcolo del sovraindennizzo sono inoltre computati un eventuale reddito da attività lucrativa effettivamente conseguito e/o ragionevolmente conseguibile nonché eventuali prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Non sono considerati redditi computabili gli assegni per grandi invalidi, indennizzi e prestazioni simili.

Se durante il periodo di continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP la persona avente diritto percepisce un reddito supplementare, la rendita d'invalidità è decurtata in caso di sovraindennizzo. Un sovraindennizzo sussiste quando le prestazioni sostitutive unitamente al reddito supplementare superano il reddito sostitutivo percepito prima dell'inizio del reinserimento.

Le prestazioni computabili della vedova, del vedovo o della partner registrata o del partner registrato superstiti e degli orfani vengono sommate.

Se l'assicurazione infortuni o militare o un'assicurazione estera analoga è soggetta all'obbligo di fornire prestazioni per lo stesso caso di assicurazione, anche le prestazioni di vecchiaia delle assicurazioni sociali e degli istituti di previdenza e di libero passaggio nazionali ed estere sono considerate redditi computabili

una volta raggiunta l'età di riferimento. Le prestazioni ridotte, unitamente alle prestazioni dell'assicurazione infortuni o militare o a prestazioni simili straniere, non devono essere inferiori alle prestazioni obbligatorie previste dalla LPP.

4. Eventuali prestazioni in capitale computabili sono convertite in rendite equivalenti in base ai principi attuariali dell'Asga.
5. Se in caso di divorzio la rendita di vecchiaia per invalidi viene divisa, la quota della rendita assegnata alla coniuge legittima o al coniuge legittimo continua a essere computata nel calcolo della riduzione.
6. Le prestazioni computabili ai sensi del n. 2 del presente articolo sono verificate periodicamente.
7. L'Asga non versa una somma in caso di decesso ai sensi dell'art. 40 se la persona assicurata ha commesso suicidio entro tre anni dall'entrata nell'assicurazione o dall'ampliamento delle prestazioni assicurate. Le prestazioni sono rifiutate se è comprovato che una persona avente diritto è responsabile del decesso di una persona assicurata. Le prestazioni sono rifiutate o ridotte in modo corrispondente se l'AVS/AI o l'assicurazione infortuni riduce, revoca o rifiuta una prestazione. Le prestazioni per superstiti e d'invalidità sono sospese per la durata di una privazione della libertà detentiva.
8. Il rifiuto o la riduzione di prestazioni da parte dell'assicurazione infortuni obbligatoria o dell'assicurazione militare non vengono compensati.

E. Anticipata cessazione del rapporto di lavoro

Art. 34 Prestazione d'uscita (legge sul libero passaggio)

Importo della prestazione d'uscita

1. Se una persona assicurata lascia il servizio presso il socio o cessa l'attività indipendente, senza aver beneficiato delle prestazioni menzionate nel presente regolamento, ciò comporta l'uscita dall'Asga. Anche se il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS diminuiscono in maniera presumibilmente permanente attestandosi sotto alla soglia d'entrata ai sensi del n. 2 dell'Allegato e senza che sussista un diritto a prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti, ciò comporta l'uscita dall'Asga. Con riserva dell'assicurazione ai sensi dell'art. 6 n. 5 e della continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 12a.

La persona uscente ha diritto a una prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 15 LFLP che corrisponde all'avere di vecchiaia al momento dell'uscita, rispettando le prestazioni minime previste dalla legge, ai sensi dell'art. 17 LFLP.

2. Se la persona uscente è parzialmente invalida, ha diritto a una prestazione d'uscita corrispondente alla parte attiva del suo avere di vecchiaia. Se riacquista a posteriori la piena capacità lavorativa senza intraprendere un nuovo rapporto di lavoro con il socio, o senza assumere l'attività indipendente esercitata prima, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita anche per la parte della propria copertura previdenziale mantenuta dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Utilizzo della prestazione d'uscita.

3. L'Asga trasferisce la prestazione d'uscita a favore della persona uscente al nuovo istituto di previdenza. Se non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, la persona comunica all'Asga in quale forma ammessa dalla legge intende mantenere la copertura previdenziale (apertura di un conto di libero passaggio o richiesta di una polizza di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio in Svizzera). In caso di mancata comunicazione, al più presto dopo sei mesi e al più tardi entro due anni dal momento in cui si è verificato il caso di libero passaggio, la prestazione di libero passaggio comprensiva degli interessi è trasferita alla fondazione dell'istituto collettore LPP.
4. La persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita solo se

- a) lascia definitivamente la Svizzera e non prende la residenza nel Liechtenstein (con riserva delle disposizioni degli accordi bilaterali fra la Svizzera e l'UE),
- b) subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro in essere intraprende un'attività indipendente o se esercitava già un'attività indipendente ne intraprende una completamente diversa e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria e presenta la richiesta di versamento in contanti entro il termine di un anno oppure
- c) la prestazione d'uscita è inferiore all'importo del suo contributo annuo personale.

Il versamento in contanti a favore degli aventi diritto coniugati o in un'unione domestica registrata è ammesso unicamente con l'accordo scritto dalla partner o del partner. Le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale. Le persone non coniugate devono fornire un'attestazione ufficiale del loro stato civile.

- 5. Se, dopo aver trasferito la prestazione d'uscita, l'Asga deve erogare prestazioni per superstiti o d'invalidità, ha diritto al rimborso della prestazione d'uscita (interessi inclusi) fino a concorrenza dei mezzi necessari per l'erogazione delle prestazioni. In caso di mancato rimborso le prestazioni saranno ridotte secondo i principi attuariali dell'Asga.
- 6. Gli averi sul conto di attesa (conto di passaggio all'uscita) presso l'Asga che non hanno ancora potuto essere trasferiti ai sensi del n. 3, sono versati quale somma una tantum al raggiungimento dell'età di riferimento; non è possibile percepire una rendita.
- 7. Se sussiste un diritto alla continuazione provvisoria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, la prestazione d'uscita è calcolata dopo la cessazione della continuazione dell'assicurazione.

Art. 35 Prolungamento della copertura

La persona assicurata continua ad essere assicurata per i rischi decesso e invalidità per un mese dallo scioglimento del rapporto previdenziale. Alle prestazioni d'uscita già erogate si applica l'art. 34 n. 6.

F. Disposizioni per la previdenza complementare

Art. 36 Campo di applicazione

- 1. Le disposizioni per la previdenza complementare, a integrazione della previdenza di base di cui agli artt. 1–35, disciplinano la previdenza estesa.
- 2. L'importo degli accrediti di vecchiaia e delle prestazioni di rischio è stabilito nel piano delle prestazioni.

Art. 37 Assicurazione

(cfr. artt. 6–9)

- 1. Per le prestazioni da assicurare nella previdenza complementare è possibile che sia necessario compilare un questionario medico e/o sottoporsi un esame medico. L'Asga rinuncia all'esecuzione di esami genetici.
- 2. Se nell'ambito della verifica del diritto alle prestazioni d'invalidità o per superstiti l'Asga constata che il questionario medico o il rapporto del medico non sono veritieri o sono incompleti (reticenza), essa può rifiutare o ridurre con effetto immediato e per l'intero periodo di erogazione le prestazioni della previdenza complementare. I contributi già pagati ai sensi dell'art. 15 non saranno restituiti.

La soppressione o riduzione della prestazione deve essere comunicata alla persona assicurata o avente diritto entro tre mesi dalla consultazione degli atti degli altri assicuratori e delle mediche e dei medici coinvolti. La comunicazione è ritenuta inviata in tempo utile se spedita entro il termine dei tre mesi (fa fede la data del timbro postale).

3. Per le prestazioni per i rischi di decesso e invalidità, l'Asga può inserire una riserva per ragioni di salute della durata massima di 5 anni e limitare in tal modo la copertura assicurativa. Una riserva non ancora scaduta prevista da un precedente istituto di previdenza può essere ulteriormente mantenuta, per il medesimo motivo, fino a un periodo massimo complessivo di 5 anni. L'Asga comunica per iscritto alla persona assicurata il genere e la durata della riserva nonché le relative conseguenze entro tre mesi dalla ricezione degli atti relativi all'esame dello stato di salute. La comunicazione è ritenuta inviata in tempo utile se spedita entro il termine di tre mesi (fa fede la data del timbro postale).
4. Se sussiste una riserva e se durante il periodo della medesima sopraggiunge un caso di prestazione in seguito a una causa che è stata esclusa, le prestazioni della previdenza complementare sono escluse o ridotte in modo duraturo.
5. Dall'entrata o dalla copertura assicurativa più estesa fino alla conclusione dell'esame dello stato di salute e alla comunicazione di un'eventuale riserva sulle prestazioni, al massimo fino alla decorrenza di tre mesi dall'entrata o dalla copertura più estesa, sussiste solo una copertura previdenziale provvisoria. Se nel periodo di copertura previdenziale provvisoria sopraggiunge un caso di previdenza, le prestazioni di previdenza saranno erogate in modo duraturo solo per la previdenza di base. Con riserva di applicazione dell'art. 14 LFLP. Le prestazioni estese sono escluse in modo permanente.

Art. 38 Contributi e somme di riscatto

(cfr. artt. 14 e 15)

1. L'ammontare dei contributi ordinari si basa sul piano delle prestazioni stabilito nel contratto di affiliazione con il socio.
2. Se il socio è in mora da oltre tre mesi nel pagamento dei contributi, l'Asga può ridurre le prestazioni assicurate al minimo previsto dalla legge. Tale modifica è disciplinata da un'appendice al contratto di affiliazione esistente.
3. Le prestazioni di libero passaggio sovraobbligatorie trasferite e gli importi di riscatto sono impiegati per migliorare le prestazioni di vecchiaia.

Art. 39 Riduzione della rendita per partner in casi particolari

(cfr. art. 23)

1. La rendita per partner è ridotta se il matrimonio è contratto/l'unione domestica è registrata dopo l'età di riferimento, e precisamente del 20% per ogni anno intero o iniziato con cui la data della contrazione del matrimonio/della registrazione dell'unione domestica supera l'età di riferimento. La rendita è ridotta anche se i requisiti ai sensi dell'art. 23 n. 2 per una rendita per partner sono soddisfatti solo dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Se invece i requisiti secondo l'art. 23 n. 2 sono stati soddisfatti immediatamente prima della contrazione del matrimonio/registrazione dell'unione domestica, il calcolo della riduzione si baserà su tali requisiti.

2. Non viene versata nessuna rendita per partner se la persona deceduta al momento della contrazione del matrimonio/registrazione dell'unione domestica soffriva di una malattia a lei nota e il decesso si verifica entro 1 anno dalla contrazione del matrimonio/registrazione dell'unione domestica.
3. Non viene versata nessuna rendita per partner se la persona assicurata decede dopo essere uscita dall'Asga, o allo scadere del prolungamento della copertura ai sensi dell'art. 35.
4. Queste limitazioni non si applicano se pregiudicano le prestazioni della LPP.

Art. 40 Somma in caso di decesso (copertura supplementare)

Se il piano delle prestazioni comprende una somma in caso di decesso e una persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità muore prima dell'età di riferimento, le persone superstiti o beneficiarie hanno diritto alla somma in caso di decesso ai sensi dell'art. 24. Con riserva di applicazione dell'art. 33 n. 7.

Art. 41 Capitale supplementare in caso di decesso (dai riscatti)

1. Se nel contratto di affiliazione è assicurato un capitale supplementare in caso di decesso e una persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità muore prima del pensionamento, in caso di decesso le persone superstiti o beneficiarie hanno diritto al capitale supplementare in caso di decesso ai sensi dell'art. 24. Il diritto sussiste solo se questi riscatti sono dichiarati sul certificato di previdenza come capitale supplementare in caso di decesso.
2. Il capitale supplementare in caso di decesso è composto dai riscatti personali notificati all'Asga provenienti da istituti di previdenza precedenti (la notifica deve essere effettuata quando la persona assicurata è in vita e, dopo che l'Asga ne ha preso conoscenza, viene attuata a livello tecnico il primo giorno del mese successivo) e dai riscatti personali versati ai sensi dell'art. 15, n. 4, 5, 8 e 12. A partire dal momento del riscatto personale o della notifica dei riscatti personali provenienti da istituti di previdenza precedenti, il capitale supplementare in caso di decesso viene remunerato ai sensi dell'art. 17 n. 1 lett. c. Il capitale supplementare in caso di decesso può raggiungere al massimo il valore dell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.
3. Una riduzione dell'avere di vecchiaia disponibile, causata da prelievi effettuati durante il periodo d'assicurazione presso l'Asga ai sensi degli artt. 12, 12a, 19, 20, 34, 49 e 50, riduce proporzionalmente il capitale supplementare in caso di decesso. Il rimborso dell'avere di vecchiaia prelevato a riduzione avvenuta comporta un aumento proporzionale del capitale supplementare in caso di decesso.
4. Se muore una persona assicurata la cui assicurazione ai sensi dell'art. 12 n. 2 continuava oltre l'età di riferimento e la prestazione di vecchiaia differita non era stata ancora percepita, al posto di una rendita per partner è possibile percepire un'indennità unica pari all'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile. L'art. 41 (Capitale supplementare in caso di decesso [dai riscatti]) non si applica in caso di pensionamento differito.

Art. 42 Rapporto con altre assicurazioni

(cfr. art. 33)

1. Per evitare indebiti profitti si procede ad un calcolo del sovraindennizzo. In deroga all'art. 33 n. 2, le prestazioni d'invalidità e per superstiti sono ridotte se, sommate alle altre prestazioni computabili, superano il 90 % dell'ultimo salario annuo AVS o del reddito annuo AVS notificato prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 16 n. 1. Il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS notificato non può essere superiore al salario annuo assicurato dell'AVS. Le prestazioni di vecchiaia saranno decurtate unicamente se sostituiscono una prestazione d'invalidità e superano in questo modo il 100% dell'ultimo salario annuo AVS notificato prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro o il reddito annuo AVS ai sensi dell'art. 16 n. 1–6.
2. Per determinare l'ultimo salario annuo AVS o il reddito annuo AVS notificato prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro, non vengono presi in considerazione gli assegni familiari e per i figli, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e le componenti del salario erogate solo occasionalmente o transitoriamente.
3. Per il resto, l'art. 33 si applica anche alla previdenza complementare. Le prestazioni di cui agli artt. 40 e 41 non vengono computate ai fini del calcolo del sovraindennizzo.

Art. 43 Prolungamento della copertura

(cfr. art. 35)

Se subentra un caso di previdenza prima dell'uscita, o durante il termine di prolungamento della copertura, l'Asga eroga le prestazioni corrispondenti al grado d'invalidità esistente all'uscita, o durante il termine di prolungamento della copertura. In deroga all'art. 26 n. 2, un aumento del grado d'invalidità tra il 25% e il 39% allo scadere del termine di prolungamento della copertura non viene più considerato. Le riduzioni del grado d'invalidità comportano in qualsiasi momento un corrispondente adeguamento delle prestazioni.

Art. 44 Ulteriori deroghe alla previdenza di base

1. Per il resto, gli articoli seguenti non sono applicati alla previdenza complementare:
 - a) Art. 23a Diritto del partner divorziato o della partner divorziata
 - b) Art. 26 n. 7 Importo della rendita d'invalidità
 - c) Art. 29 n. 5 Prestazione anticipata
 - d) Art. 29 n. 6 Rimborso di prestazioni
 - e) Art. 32 n. 1 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi
2. La rendita d'invalidità è calcolata in base al salario di rischio assicurato ai sensi del piano delle prestazioni al momento in cui subentra l'incapacità lavorativa che dà diritto alla prestazione.

G. Disposizioni finali

Art. 45 Protezione dei dati

In veste di titolare del trattamento, l'Asga acquisisce ed elabora i dati personali ai sensi della legge svizzera sulla protezione dei dati. Le disposizioni di legge ai sensi degli artt. 85a–87 LPP e della LPD vengono sempre rispettate.

Art. 46 Obbligo d'informazione e di notifica

1. All'entrata in servizio la persona assicurata deve concedere la consultazione dei conteggi concernenti le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza. Le persone assicurate che all'entrata percepiscono una rendita d'invalidità parziale dell'assicurazione per l'invalidità sono tenute a fornire all'Asga la decisione dell'assicurazione per l'invalidità.
2. Su richiesta, la persona assicurata, i soci e le persone aventi diritto sono tenute a rilasciare informazioni veritiere sulle circostanze determinanti per l'assicurazione.
3. Le persone beneficiarie di una prestazione sono tenute a notificare spontaneamente e immediatamente qualsiasi modifica della situazione personale che possa influire sul loro diritto. In particolare, le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità devono notificare ogni modifica del grado d'invalidità. Le modifiche delle prestazioni di altri assicuratori sociali devono essere notificate all'Asga entro 10 giorni dalla presa di conoscenza.
4. Chi intende far valere un diritto alle prestazioni deve notificarlo immediatamente.
5. L'Asga può verificare in qualsiasi momento il diritto e il grado d'invalidità. Le persone beneficiarie di una prestazione sono tenute a fornire le prove richieste in tempo utile; in caso contrario le prestazioni potranno essere sospese.
6. L'Asga declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze negative derivanti da una violazione degli obblighi d'informazione e di notifica. Se tale violazione dei diritti comporta l'insorgere di un danno a

carico dell'Asga, essa potrà perseguire la persona venuta meno ai propri obblighi. Riguardo al rimborso e alla compensazione delle prestazioni percepite indebitamente si rinvia all'art. 30.

Art. 47 Partecipazione alle eccedenze

Il consiglio d'amministrazione disciplina un'eventuale partecipazione alle eccedenze, consistente in una riduzione dei contributi e/o in un miglioramento delle prestazioni.

Art. 48 Incedibilità

Il diritto alle prestazioni non può essere né ceduto, né costituito in pegno prima della scadenza. Con riserva delle disposizioni legali per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni nonché un ordine del giudice nell'ambito di un divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata.

Art. 49 Promozione della proprietà d'abitazioni

È possibile effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per la proprietà d'abitazioni a uso proprio. Fanno fede le disposizioni legali e il Regolamento sulla promozione della proprietà d'abitazioni. Nel caso di un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, il capitale è detratto proporzionalmente dall'avere di vecchiaia disponibile e da quello della previdenza sovraobbligatoria.

In caso di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, i capitali supplementari in caso di decesso derivanti dai riscatti ai sensi dell'art. 41 vengono ridotti in proporzione.

Art. 50 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio, di una rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi in caso di divorzio

1. Se a causa di una sentenza di divorzio l'Asga è obbligata a trasferire l'intera o parte della prestazione di libero passaggio di una persona assicurata, l'avere di vecchiaia obbligatorio viene ridotto nella stessa proporzione rispetto all'intero avere di vecchiaia.
2. Se in caso di divorzio di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità, per la quale è assicurata una rendita d'invalidità dipendente dall'avere di vecchiaia, viene trasferita una quota dell'ipotetica prestazione di uscita, la rendita d'invalidità è ridotta dell'importo più basso, se il suo calcolo si basa su un avere di vecchiaia ridotto della quota trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può essere maggiore, in proporzione all'intera rendita d'invalidità in essere, della quota trasmessa della prestazione d'uscita in proporzione all'intera prestazione d'uscita. La riduzione è calcolata in base alle disposizioni regolamentari che sono alla base del calcolo della rendita d'invalidità. Per il calcolo della riduzione è determinante la data di avvio del procedimento di divorzio.
3. Se il tribunale attribuisce alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato della persona assicurata una quota della rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi della persona assicurata, l'Asga converte la quota della rendita in una rendita vitalizia che eroga alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato o trasferisce nella sua previdenza. In caso di mancato trasferimento nella propria previdenza, su richiesta scritta la coniuge divorziata o il coniuge divorziato può percepire la rendita vitalizia sotto forma di liquidazione in capitale.
4. Se nel corso del procedimento di divorzio per la coniuge debitrice o il coniuge debitore subentra il caso di previdenza della vecchiaia, l'Asga riduce la quota della prestazione d'uscita e della rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi da trasferire secondo l'art. 123 CC, nel caso in cui tra l'inizio della rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi e dell'entrata in vigore della sentenza di divorzio sono trascorsi almeno tre mesi. La riduzione corrisponde alla somma per la quale il pagamento della rendita fino all'entrata in vigore della sentenza di divorzio sarebbero stati inferiori, se il suo calcolo si fosse basato su un avere ridotto della quota trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione è divisa per metà tra entrambi i coniugi.
5. Se nel corso del procedimento di divorzio la coniuge debitrice o il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di riferimento, l'Asga riduce la prestazione d'uscita secondo l'art. 124 cpv. 1

CC e la rendita, nel caso in cui tra l'inizio della rendita di vecchiaia e l'entrata in vigore della sentenza di divorzio sono trascorsi almeno tre mesi. La riduzione corrisponde alla somma per la quale il pagamento della rendita tra il raggiungimento dell'età di riferimento e l'entrata in vigore della sentenza di divorzio sarebbero stati inferiori, se il suo calcolo si fosse basato su un avere ridotto della quota trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione è divisa per metà tra entrambi i coniugi.

6. Per le rendite che devono essere pagate alla partner divorziata o al partner divorziato in seguito a un divorzio, non sussiste nessun diritto a prestazioni future.
7. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è equiparato ad un divorzio.

Art. 51 Equilibrio finanziario/Copertura insufficiente

1. La situazione finanziaria dell'Asga deve essere verificata periodicamente secondo i principi attuariali. Il consiglio d'amministrazione comunica ai soci gli esiti di tale verifica.
2. In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP2, il consiglio d'amministrazione adotta le misure necessarie in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale. Ha in particolare la facoltà di adeguare ai mezzi disponibili la remunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni. Va osservato il principio di proporzionalità.
3. Per la durata di una copertura insufficiente rilevante, l'Asga può esigere dalle persone assicurate e dai soci dei contributi destinati all'eliminazione della copertura insufficiente. Il contributo del socio deve essere perlomeno pari alla somma dei contributi delle persone assicurate. È possibile riscuotere un contributo dalle persone beneficiarie di una rendita solo sulla parte di rendita insorta negli ultimi 10 anni antecedenti l'introduzione della misura mediante aumenti non prescritti dalla legge o dal regolamento e che non concerne le prestazioni minime ai sensi della LPP. L'ammontare della rendita all'insorgere del diritto alla rendita rimane garantito. Il contributo a carico delle persone beneficiarie di una rendita è compensato con le rendite in corso.
4. In caso di copertura insufficiente, il socio può effettuare versamenti su un conto separato «riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione» e trasferire su questo conto anche mezzi provenienti dalle riserve ordinarie dei contributi del datore di lavoro. Il socio e l'Asga stipulano un corrispondente accordo scritto. I conferimenti non devono superare l'importo della copertura insufficiente. La riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione è mantenuta perlomeno finché permane la copertura insufficiente.
5. In caso di copertura insufficiente, il consiglio d'amministrazione deve comunicare all'autorità di sorveglianza, ai soci, alle persone assicurate e alle persone beneficiarie di una rendita la copertura insufficiente e le misure stabilite in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale.

Art. 52 Risoluzione del contratto di affiliazione

1. Il contratto di affiliazione è stipulato a partire dall'inizio del contratto per una scadenza contrattuale fissa e può essere disdetto per la prima volta alla sua scadenza. Se il contratto non viene disdetto al più tardi tre mesi prima della scadenza della durata contrattuale fissa, la durata si proroga tacitamente di un anno alla volta con lo stesso termine di disdetta. Il contratto di affiliazione deve essere sciolto d'intesa con il personale o un'eventuale rappresentanza delle/dei dipendenti.
2. All'uscita dell'ultima persona assicurata, il socio può risolvere in qualsiasi momento il contratto di affiliazione. In caso contrario, l'Asga risolve il contratto di affiliazione al più tardi entro la fine dell'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'uscita dell'ultima persona assicurata. I costi sono riscossi secondo il Regolamento delle spese.
3. In caso di inadempimento degli obblighi del socio, l'Asga può risolvere il contratto in qualsiasi momento con effetto immediato.
4. La risoluzione di un contratto di affiliazione sussiste:

- a) se il contratto di affiliazione viene disdetto
 - b) in caso di risoluzione del contratto di affiliazione da parte dell'Asga a causa di inosservanza del contratto da parte del socio ai sensi dell'art. 7 degli statuti della società cooperativa;
 - c) in caso di uscita dei soci da associazioni professionali e di categoria;
 - d) in caso di modifica della forma giuridica di un socio esistente;
 - e) in caso di fusione, scissione o trasferimento di patrimonio ai sensi della LFus; si applicano gli effetti giuridici come se il socio avesse disdetto il contratto di affiliazione;
 - f) in caso di apertura di una procedura di fallimento di un socio;
 - g) con la concessione di una moratoria concordataria (provvisoria o definitiva) ai sensi dell'art. 293 segg. LEF.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, in caso di disdetta da parte di un socio il contratto si risolve soltanto quando l'istituto di previdenza subentrante conferma all'Asga, entro e non oltre la data alla quale si intende risolvere il contratto, che, oltre alle persone assicurate attive, l'istituto prenderà in carico – almeno alle stesse condizioni applicate dall'Asga – anche le beneficiarie e i beneficiari di una rendita d'invalidità (incluse le rendite per figli d'invalido), nonché le persone incapaci al lavoro la cui incapacità al lavoro rientra nel periodo contrattuale presso l'Asga.
6. Con la disdetta, il socio deve fornire la prova che la maggioranza del personale o delle/dei rappresentanti del personale sono d'accordo con lo scioglimento dell'affiliazione.

Art. 53 Valuta

Le prestazioni di previdenza sono corrisposte in franchi svizzeri.

Art. 54 Controversie

Si applicano le disposizioni sui rimedi giuridici della LPP. Foro competente è la sede o il domicilio svizzero del convenuto, oppure la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta. Vale esclusivamente il diritto svizzero.

Art. 55 Lacune nel regolamento/modifica del regolamento

1. Se manca una disposizione nel regolamento, il consiglio d'amministrazione è autorizzato ad adottare una normativa conforme allo scopo della previdenza.
2. Il consiglio d'amministrazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento in funzione di circostanze mutate, in particolare delle disposizioni legali e inerenti al diritto di vigilanza. I diritti acquisiti delle persone assicurate e delle persone beneficiarie di una rendita sono in ogni caso salvaguardati.

Art. 56 Disposizioni transitorie

1. I diritti alle prestazioni in caso di pensionamento, invalidità, incapacità al lavoro e di decesso sono disciplinati dal Regolamento della cassa in vigore al momento dell'insorgenza del caso di previdenza.
2. È determinante il piano delle prestazioni presso l'Asga all'insorgenza del caso di previdenza. Con riserva di applicazione dell'art. 26 n. 3 e dell'art. 28 n. 2.
3. Alle rendite in corso (e alle prestazioni future a esse correlate) continua a essere applicato il regolamento in vigore al momento dell'insorgere del diritto alla rendita. Questo vale anche per successivi aumenti o riduzioni della rendita, con riserva di applicazione dell'art. 26 n. 2 e dell'art. 43. Per gli adeguamenti al rincaro (art. 32), il coordinamento con prestazioni di terzi (artt. 33 e 42), la presenza di un sovraindennizzo (coordinamento delle prestazioni) e le disposizioni relative alle prestazioni per superstiti (articoli 22 – 25 e 39 – 41) si applica il Regolamento della cassa vigente.

4. In deroga al n. 3, per le rendite d'invalidità già in corso (comprese quelle ai sensi dell'art. 26 n. 5), è determinante l'età di riferimento ai sensi dell'art. 12 n. 1.
5. In caso di pensionamento differito, il tasso di conversione viene calcolato in base all'anno in cui è stata raggiunta l'età di 65 anni. Per le donne nate nel 1960 o prima, in base all'anno in cui è stata raggiunta l'età di 64 anni.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento della cassa entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce le disposizioni del 1° dicembre 2024 con il relativo Allegato al Regolamento della cassa.

Allegato al Regolamento della cassa

(valido dal 1° gennaio 2026)

1. Importo dei contributi (art. 14)

L'importo del contributo annuale alla cassa pensione risulta dai contributi per la previdenza per la vecchiaia, dai premi di rischio per le prestazioni per superstiti e d'invalidità, dai contributi per il Fondo di garanzia LPP, dall'adeguamento al rincaro nonché dai costi amministrativi.

L'età della persona assicurata determinante per il calcolo degli averi di vecchiaia risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Gli accrediti di risparmio si basano in linea di principio sull'art. 16 LPP, ma è determinante che i contributi di risparmio siano scaglionati secondo il piano delle prestazioni. La LPP è sempre rispettata.

I premi di rischio sono calcolati individualmente per ogni persona assicurata in base all'età e al genere, così come pure all'importo delle prestazioni e sono riportati nei dettagli della distinta degli assicurati/nel certificato di previdenza personale.

I contributi al Fondo di garanzia LPP si versano a partire dal 25° anno d'età. In questo contesto l'Asga fattura unicamente i contributi che il fondo di garanzia richiede per l'erogazione dei sussidi per struttura d'età sfavorevole. L'Asga si fa carico integralmente dei contributi per l'adeguamento al rincaro.

L'art. 3 del Regolamento delle spese disciplina i costi amministrativi per ogni rapporto di assicurazione.

2. Soglia d'entrata/Salario annuo determinante/Salario assicurato

(Art. 6 e 16)

1. Le/i dipendenti che hanno superato il 17° anno di età e che percepiscono da un datore di lavoro un salario annuo superiore al 75% della rendita di vecchiaia massima AVS (soglia d'entrata) sono soggetti all'obbligo di assicurazione e devono essere notificati.
2. Deve essere assicurata la parte del salario determinante AVS compresa tra l'87,5% della rendita di vecchiaia massima AVS (corrispondente all'importo di coordinamento LPP) e il 300% della rendita di vecchiaia massima AVS. Tale parte è chiamata salario assicurato. Il salario assicurato ammonta almeno al 12,5% della rendita di vecchiaia massima AVS e al massimo al 212,5% della rendita di vecchiaia massima AVS.
3. Per le persone parzialmente invalide ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità, gli importi limite in quote percentuali di una rendita intera sono stabiliti come segue. In questo contesto si applica in particolare l'art. 26, n° 3 del presente regolamento.
4. Nella previdenza estesa, il salario annuo AVS notificato o il reddito annuo AVS notificato corrisponde al salario determinante, il quale non deve superare il salario AVS. Il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS massimo da assicurare non può superare il 3000% della rendita di vecchiaia massima AVS. Se il salario notificato è inferiore a quello effettivo, dopo l'insorgenza di un caso di prestazione (artt. 19–28) le rettifiche salariali saranno apportate unicamente per le prestazioni minime LPP. Le prestazioni sovraobbligatorie non sono modificate.

3. Tassi di conversione in percentuale dell'avere di vecchiaia

Il tasso di conversione determina l'ammontare della rendita annua di vecchiaia. La base di calcolo è rappresentata dall'avere di vecchiaia al momento del pensionamento. L'Asga applica un tasso di conversione globale, in base al quale le prestazioni minime previste dalla LPP rimangono garantite.

Il tasso di conversione dipende dall'età della persona assicurata e dall'anno di pensionamento. La data decisiva per l'anno di pensionamento e l'età della persona assicurata è l'ultimo giorno del mese prima del pensionamento. Per quanto riguarda l'età, i tassi di conversione sono interpolati su base mensile.

In caso di pensionamento differito, l'anno di pensionamento è definito come l'anno in cui viene raggiunta l'età di 65 anni. Per le donne nate nel 1960 o prima, continua a valere l'età di 64 anni.

Tabella dei tassi di conversione globali anni interi

Uomini					Donne				
Età	Anno di pensionamento (ultimo giorno del mese prima dell'inizio della rendita)				Età	Anno di pensionamento (ultimo giorno del mese prima dell'inizio della rendita)			
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
58	4,55 %	4,35 %	4,15 %	4,15 %	58	4,55 %	4,35 %	4,15 %	4,15 %
59	4,70 %	4,50 %	4,30 %	4,30 %	59	4,70 %	4,50 %	4,30 %	4,30 %
60	4,85 %	4,65 %	4,45 %	4,45 %	60	4,85 %	4,65 %	4,45 %	4,45 %
61	5,00 %	4,80 %	4,60 %	4,60 %	61	5,00 %	4,80 %	4,60 %	4,60 %
62	5,15 %	4,95 %	4,75 %	4,75 %	62	5,15 %	4,95 %	4,75 %	4,75 %
63	5,30 %	5,10 %	4,90 %	4,90 %	63	5,30 %	5,10 %	4,90 %	4,90 %
64	5,45 %	5,25 %	5,05 %	5,05 %	64	5,45 %	5,25 %	5,05 %	5,05 %
65	5,60 %	5,40 %	5,20 %	5,20 %	65	5,60 %	5,40 %	5,20 %	5,20 %
66	5,75 %	5,55 %	5,35 %	5,35 %	66	5,75 %	5,55 %	5,35 %	5,35 %
67	5,90 %	5,70 %	5,50 %	5,50 %	67	5,90 %	5,70 %	5,50 %	5,50 %
68	6,10 %	5,90 %	5,70 %	5,70 %	68	6,10 %	5,90 %	5,70 %	5,70 %
69	6,30 %	6,10 %	5,90 %	5,90 %	69	6,30 %	6,10 %	5,90 %	5,90 %
70	6,50 %	6,30 %	6,10 %	6,10 %	70	6,50 %	6,30 %	6,10 %	6,10 %

Tabella dei tassi di conversione globali per le donne nate tra il 1960 e il 1964 tra i 64 e i 65 anni. I campi contrassegnati in grigio corrispondono ai tassi di conversione all'età di riferimento del rispettivo anno di nascita. I valori risultano dall'interpolazione lineare della tabella precedente.

Età	Anno di nascita delle donne				
	1960	1961	1962	1963	1964
64	5,2500 %				
64 + 3 mesi		5,0875 %			
64 + 6 mesi			5,1250 %		
64 + 9 mesi				5,1625 %	
65					5,2000 %

Termini/Abbreviazioni

Salario annuo AVS/salario annuo AVS presumibile	Reddito soggetto all'AVS di una/un dipendente assicurato, proiettato su un anno.
Reddito annuo AVS	Reddito annuo soggetto all'AVS di persone assicurate esercitanti un'attività lucrativa indipendente
Persona avente diritto	La persona che ha diritto alle prestazioni nel caso di previdenza: in caso di vecchiaia e invalidità, la persona assicurata, in caso di morte le persone secondo l'art. 22 segg.
Dipendente	Dipendenti di un socio
Incapacità al lavoro	Sussiste un danno alla salute di natura fisica o psichica. Nella professione o nell'ambito delle mansioni esercitate finora la/il dipendente non può più svolgere il suo lavoro o può svolgerlo solo in misura limitata.
Pensionamento differito	L'attività lucrativa viene protratta oltre il raggiungimento dell'età di riferimento, al massimo fino al compimento del 70° anno d'età.
Previdenza sovraobbligatoria	Include la previdenza non soggetta all'obbligo di assicurazione previsto dalla legge (soglia d'entrata). Le prestazioni sono assicurate volontariamente.
Valore in contanti	Importo risultante dalla conversione di una rendita in una liquidazione unica in capitale secondo le tariffe dell'Asga.
Previdenza di base	Comprende le prestazioni minime assicurate con l'Asga.
Contributi al Fondo di garanzia LPP	Per l'erogazione di sussidi in caso di struttura d'età sfavorevole il Fondo di garanzia detrae contributi in base ai salari coordinati pro rata ai sensi della LPP. Allo stesso modo, al Fondo di garanzia vengono versati dei contributi per l'erogazione di prestazioni in caso d'insolvenza e di altre prestazioni in base alle prestazioni d'uscita ordinarie di tutte le persone attivamente assicurate e dell'importo delle rendite dal conto d'esercizio moltiplicato per dieci.
Unione domestica registrata	Stato civile secondo la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata, LPar).
Persone assicurate esterne	Persone assicurate dopo il compimento del 58° anno d'età che, in seguito alla disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, optano per la continuazione dell'assicurazione su base volontaria ai sensi dell'art. 47a LPP.
Prestazione di libero passaggio	Importo al quale la persona assicurata ha diritto in caso di uscita dal servizio prima dell'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia, decesso o invalidità).
Invalidità	L'invalidità è l'incapacità al guadagno totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata. Sussiste incapacità al guadagno nel caso di un danno alla salute di natura fisica o psichica. Malgrado i provvedimenti d'integrazione (di tipo medico e professionale), permane una perdita totale o parziale delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione. L'incapacità al guadagno sussiste solo se non è superabile da un punto di vista oggettivo.

Prestazioni secondo la LPP	Prestazioni secondo le disposizioni minime applicabili della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.												
Salario determinante	Il salario annuo AVS di una/un dipendente o il reddito annuo AVS di una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.												
Socio	L'azienda affiliata all'Asga per l'attuazione della previdenza professionale oppure la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente												
Mese	Di regola, un mese è calcolato su 30 giorni.												
Previdenza obbligatoria	Include le prestazioni legali minime che devono essere assicurate nella previdenza professionale.												
Età di riferimento	L'età di riferimento degli uomini è di 65 anni, l'età di riferimento delle donne dipende dall'anno di nascita e corrisponde a: <table data-bbox="678 801 1236 1086"> <tr> <th>Anno di nascita</th><th>Età di riferimento</th></tr> <tr> <td>1960 e precedenti</td><td>64 anni</td></tr> <tr> <td>1961</td><td>64 anni + 3 mesi</td></tr> <tr> <td>1962</td><td>64 anni + 6 mesi</td></tr> <tr> <td>1963</td><td>64 anni + 9 mesi</td></tr> <tr> <td>1964 e successivi</td><td>65 anni</td></tr> </table>	Anno di nascita	Età di riferimento	1960 e precedenti	64 anni	1961	64 anni + 3 mesi	1962	64 anni + 6 mesi	1963	64 anni + 9 mesi	1964 e successivi	65 anni
Anno di nascita	Età di riferimento												
1960 e precedenti	64 anni												
1961	64 anni + 3 mesi												
1962	64 anni + 6 mesi												
1963	64 anni + 9 mesi												
1964 e successivi	65 anni												
Persona esercitante un'attività lucrativa indipendente	Una persona è riconosciuta dall'AVS come esercitante un'attività lucrativa indipendente se si assume il proprio rischio economico, sostiene le spese e il rischio del recupero crediti e organizza il suo lavoro liberamente e indipendentemente. Può impostare il proprio orario di lavoro e trasmettere ordini a terzi. Determinante per l'Asga è la valutazione delle autorità dell'AVS.												
Tasso di conversione globale	Tasso di conversione utilizzato per calcolare la rendita di vecchiaia sulla base dell'avere di vecchiaia complessivo (obbligatorio e sovraobbligatorio). Le prestazioni minime previste dalla LPP rimangono garantite.												
Persone assicurate	Dipendenti di un socio, persone affiliate esercitanti un'attività lucrativa indipendente o persone che continuano l'assicurazione ai sensi dell'art. 12a.												
Salario assicurato	Il salario annuo AVS di una persona assicurata dipendente, ridotto dell'importo di coordinamento, oppure il reddito annuo AVS delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, ridotto dell'importo di coordinamento; questo salario è determinante per calcolare i contributi e le prestazioni.												
Consiglio d'amministrazione	Organo supremo dell'Asga composto pariteticamente.												
Piano delle prestazioni	Il piano delle prestazioni/la definizione delle prestazioni è parte integrante del contratto di affiliazione e definisce le prestazioni assicurate e la ripartizione dei contributi tra il socio e l'Asga.												

Pensionamento anticipato	è possibile al più presto a partire dal compimento del 58° anno d'età, a condizione che cessi il rapporto di lavoro.
Conto di attesa	Conto di passaggio presso l'Asga per il deposito dell'avere di vecchiaia se al momento dell'uscita dal servizio non sussiste alcuna informazione sull'uso della prestazione d'uscita.
Previdenza complementare	Include le prestazioni che vanno oltre la previdenza di base. Comprende anche la definizione della previdenza estesa.
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPD	Legge federale sulla protezione dei dati
LFus	Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
CO	Codice delle obbligazioni
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
CC	Codice civile svizzero